IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:

In Sicilia, Umbria e Puglia
approvate le prime leggi per la montagna

I comuni di fronte
alla VI legislatura

Regioni e riserve naturali

I provvedimenti per gli ex combattenti

Regioni alpine e di confine

Ampio notiziario



ANNO XVIII 8/9
SETTEMBRE 1972

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia

Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»



Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

settembre 1972 **8/9**

SOMMARIO

AN UNSERE LESER

Ein breiter Bericht von Giuseppe Piazzoni über die ersten verabschiedeten Regionalberggesetze in Sicilia, Umbria und Puglia öffnet die vorliegende Nummer. Darüber hinaus veröffentlichen wir die Übersicht der Berggemeindeverbänden, in Ausführung des Berggesetzes 1102 zu gründen, sowie Informationen über die Tätigkeit der anderen Regionen zur Vorbereitung des Begründungsgesetzes der Berggemeindeverbänden.

Durch den Artikel von Guglielmo Boazzelli — Präsidenten der Nationale Vereinigung der Italienischen Gemeinden (ANCI) — werden jene Probleme angezogen, auf deren Lösung durch die VI Legislaturperiode die Gemeinden warten.

Waldemaro Casini und Ugo Gavazzeni befassen sich mit dem Walddienst zugunsten des Menschen und mit dem Regionalgesetz über die Naturschutzgebiete.

Unter der Rubrik « Kurzberichte » bringen wir einen Bericht über die ersten Ergebnisse der Volkszahlung 1971 und Nachrichten in Bezug auf Gesetzentwurf über den Bodenschutz und auf den Parlamentsbeschluss über ICAP-ENEL.

Durch einen Brief berichtet Cesare Trebeschi die Massnahmen für die ehmaligen Frontkämpfer.

Einige Regionalgesetze werden erläutert: das von der Region Friuli-Venezia Giulia verabschiedete Gesetz zum Floraschutz, das Gesetz der Region Liguria über dem Ackerbau und zwei Gesetze der Region Toscana: ein über den Gebrauch der Aufgaben, die das Gesetz 1102 der Region übertragen hat, das andere über die Sondereingriffe in den Notstandsgebieten.

Es folgen die Chroniken der Versammlungen der Regionaldelegationen der UNCEM und der Gemeinden und Berggemeindeverbänden, sowie Informationen über einige interessante Kongresse.

Anschliessend legen wir, im Rahmen der europäischen problemen, die italienische Delegation für die IX. Tagung der Europäischen Konferenz der Gemeinden vor. Dann veröffentlichen wir Nachrichten über die Mitarbeit unter den Regionen der Alpenkette und über die Versammlung von den Grenzregionen in Strasburg.

A NOS LECTEURS

Ce numéro commence avec un étendu commentaire de Giuseppe Piazzoni sur les premières lois régionales de la montagne approuvées en Sicilia, Umbria et Puglia.

Suivent l'aperçu des Communautés de montagne qui doivent être constituées en appliquant la loi 1102 et nouvelles sur les activités des autres Régions pour la préparation de la loi constitutive des Communautés de montagne.

Les problèmes que les Communes attendent soient résolus par la VIe Législature, sont indiqués dans l'article de Guglielmo Boazzelli, Président de la Association Nationale des Communes Italiens.

Waldemaro Casini et Ugo Gavazzeni écrivent sur la tâche du bois au service de l'homme et sur la loi régionale pour les réserves naturelles.

La rubrique des nouvelles apporte un commentaire sul les premiers résultats du recensement 1971 et des renseignements sur le projet de loi concernant la défense du sol et sur la décision du Parlement au sujet ICAP-ENEL.

Les mesures pour les anciens combattants sont commentées par une lettre de Cesare Trebeschi.

Suit l'illustration de quelques lois régionales: du Friuli-Venezia Giulia pour protéger la flore, de la Liguria concernant l'agriculture et deux de la Toscana: une relative à l'exercice des fonctions attribuées à la Région par la loi 1102, l'autre concernant les interventions extraordinaires dans les régions marginales.

Il y a puis les chroniques des réunions des Délégations régionales de l'UNCEM et des Communes et Communautés de montagne, ainsi que des renseignements sur quelques intéressants congrès.

Pour les problèmes européens, nous présentons la Délégation italienne à la IXe Session de la Conférence européenne des Pourvoirs locaux et nous rapportons des nouvelles sur la collaboration entre les Régions de l'arc alpin et au sujet de la rencontre à Strasbourg des régions frontalières.

LE PRIME TRE LEGGI REGIONALI SULLA MONTAGNA APPROVATE IN SICILIA, UMBRIA E PUGLIA

Giuseppe Piazzoni

L'estate del 1972, a differenza di quelle dei 20 anni precedenti, non ha registrato la Festa nazionale della montagna, ma l'approvazione delle prime tre leggi regionali per la montagna. Il Presidente della regione Piemonte, il 25 luglio 1971, alla Festa nazionale della montagna a Ceresole Reale, aveva affermato che quella sarebbe stata l'ultima Festa nazionale della montagna, non solo perché erano cessati i finanziamenti della legge 991, ma perché le Regioni rivendicavano competenze nel settore dell'economia montana, impegnandosi a valorizzare gli Enti locali e a mobilitare tutte le energie per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale.

La concisione di questa notizia di cronaca sottintende un valore fondamentale che osiamo definire storico: dallo Stato le competenze attinenti l'economia montana sono passate alle Regioni.

Dopo 20 anni di applicazione della legge per la montagna del 25 luglio 1952 — legge che abbiamo avuto modo di commentare nei suoi aspetti positivi e anche in quelli negativi —, una nuova legge approvata dal Parlamento sul finire dello scorso anno ha dato un taglio nuovo all'intervento pubblico per la montagna.

La legge 1102 del 3 dicembre 1971 è la prima legge quadro di competenze regionali. Come è noto, alle Regioni è infatti affidata l'applicazione della legge attraverso la preventiva delimitazione dei territori montani e la successiva regolamentazione delle Co-

munità montane e dei piani di sviluppo che le stesse Comunità andranno a redigere e che le Regioni dovranno coordinare e finanziare.

Obiettivo fondamentale dei piani di sviluppo è il raggiungimento delle finalità della legge, che tendono a valorizzare « le zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani » e ad eliminare « gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale » mediante una serie di interventi di opere pubbliche e di incentivazioni a sostegno delle iniziative di natura economica, idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale nelle zone montane.

Le prime tre Regioni nelle quali, in adempimento al disposto della legge nazionale (art. 3 e 4), si è provveduto, in anticipo sulla scadenza di un anno, prevista ad approvare la legge, sono la Sicilia (voto del 6 luglio della Assemblea Regionale), l'Umbria e la Puglia (voti dei Consigli regionali del 28 luglio).

Queste Regioni, pur essendo di estensione limitata rispetto all'intero territorio montano nazionale (1.872.492 ettari su 15 milioni 656.631, 299 Comuni su 3.973, 1.144.450 di popolazione su 9.639.998), possono costituire un valido indice per accertare il diverso modo di interpretare la legge nazionale, adattandola alle situazioni regionali.

* * *

La legge siciliana demanda al Presidente della Regione la suddivisione in zone omogenee del territorio montano di intesa con una commissione composta da 15 deputati regionali e con i comuni interessati. Peraltro, le proposte formulate dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani — dopo una serie di riunioni con i sindaci dei Comuni montani — sono per la costituzione di 14 zone montane raggruppanti complessivamente 177 comuni dell'isola.

Tali proposte dovrebbero essere codificate col decreto del Presidente della regione.

La legge regionale, nel cui testo finale non compare più la norma relativa alla approvazione dello statuto della Comunità da parte della Regione, stabilisce che « fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta la materia »

sono organi della Comunità il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Presidente.

Ogni Comune sarà rappresentato dal sindaco e da un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza.

La composizione della Giunta esecutiva è fissata di 4, 6 o 8 membri oltre il Presidente per le Comunità costituite da non più di 8 o 16 Comuni o di un numero superiore.

All'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste è demandata l'approvazione delle deliberazioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo e ai regolamenti dei servizi delle Comunità montane.

Per quanto riguarda il personale delle Comunità montane, la legge stabilisce che la Comunità si deve avvalere di personale comandato da Enti locali (come prevede facoltativamente la legge nazionale), dall'Ente regionale di sviluppo e dai Consorzi di bonifica.

L'unico Consiglio di valle finora operante in Sicilia (Valli dell'Alcantara-Mèssina-Catania) viene sciolto perché le funzioni saranno assunte dalla nuova Comunità montana che si costituirà nella stessa zona.

La legge contiene una norma per il riparto dei fondi « destinati per le finalità della legge 3-12-1971 n. 1102 iscritti nel bilancio della Regione » tra le Comunità montane « per il 50 % in rapporto alla superficie territoriale delle Comunità, per il 50 %, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate ».

Per la prima applicazione della legge il Consiglio della Comunità dovrà riunirsi su convocazione del Presidente della Regione « nella sede dallo stesso designata » non oltre 60 giorni dalla emanazione del decreto presidenziale di ripartizione delle zone omogenee per la nomina del Presidente della Giunta esecutiva. Tale prima riunione è presieduta dal componente più anziano di età.

Pur contenendo qualche lacuna, da eliminare al più presto con apposite normative, sia per gli statuti che per la redazione dei piani di sviluppo, questa legge — una volta emanato il decreto presidenziale per la suddivisione delle zone — potrà avere immediata attuazione per « il significato politico e psicologico del provvedimento, sia per l'impegno politico che esso esprime nei confronti dei problemi della montagna, sia per le risposte che offre alle legittime aspettative delle popolazioni interessate », come

è affermato nella relazione della Commissione Agricoltura che invitava l'Assemblea regionale ad approvare la legge in una formulazione stralcio rispetto al testo proposto dal Governo.

* * *

La Giunta regionale dell'Umbria è stata la prima a presentare la proposta di legge al Consiglio regionale in data 21 marzo 1972, dopo che si erano svolti alcuni incontri con la Delegazione regionale dell'UNCEM e gli Enti montani della Regione e dopo il convegno dei 62 Comuni montani della Regione, convocato il 22 gennaio a Spoleto dalla Delegazione dell'UNCEM, di intesa con la Giunta regionale.

Il dibattito in questa regione è stato particolarmente vivace ed ha interessato oltre ai Comuni, alle Provincie e agli altri Enti locali, i sindacati e le organizzazioni sociali della Regione. Infatti, la Presidenza del Consiglio regionale ha consultato in due incontri svoltisi l'8 e il 12 luglio Enti e organizzazioni, raccogliendo osservazioni e proposte di modifica all'originario testo legislativo che, nella approvazione finale avutasi all'unanimità, sono state sostanzialmente recepite.

Le zone delimitate sono 9, di cui una interprovinciale. Il numero dei Comuni varia da 5 (3 zone), 6 (1), 7 (2), 8 (1), 9 (1), 10 (1). L'estensione territoriale minima è di 9.725 ettari con 4.620 abitanti in 7 Comuni, mentre la zona più vasta comprende 99.121 ettari con 73.085 abitanti distribuiti in 8 Comuni.

Date le caratteristiche della Regione, la suddivisione zonale rispecchia le esigenze locali.

« Ciascuna Comunità montana, con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali interessate, nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale, si dà un proprio statuto » che sarà poi approvato dalla Regione.

La legge dà alcune indicazioni per il contenuto dello statuto e in particolare sugli organi della Comunità, individuati anche qui nel Consiglio, nella Giunta e nel Presidente.

Il Consiglio è composto dal sindaco o suo delegato e da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. La Giunta è composta dal Presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità e da « un numero di membri determinato statutariamente, eletti dal Consiglio della Comunità montana con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare ».

Per il personale delle Comunità montane, la legge stabilisce che « dovrà essere comandato dall'Amministrazione della Regione o da quelle degli altri Enti locali ».

La legge, pur non entrando nel merito dei piani di sviluppo zonali, afferma che « la Comunità montana assume la programmazione come metodo democratico dei propri interventi e fissa norme statutarie per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza ».

Specifica normativa è contenuta nella legge per i rapporti tra la Comunità montana e gli altri Enti operanti nel territorio, stabilendo che « lo statuto della Comunità deve prevedere la partecipazione alle attività delle Comunità delle Provincie, degli Enti, delle Associazioni portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio ». Inoltre: per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo « le Comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri Enti operanti nel territorio. A tale scopo, la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico consultivo nel quale saranno rappresentati gli Enti stessi che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità dedicate all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali ».

« Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunità montane, d'intesa con gli Enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra i Comuni, o degli uffici degli altri Enti operanti nel rispettivo territorio ».

« Le Comunità montane, ai sensi dell'art. 6 della legge 3-12-1971 n. 1102 potranno altresì delegare ad altri Enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni ».

La legge stabilisce anche che i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi di Enti locali siano applicabili agli organi della Comunità montana, mentre il controllo sugli atti è esercitato dalla sezione provinciale alla quale appartiene la maggior parte dei Comuni della Comunità.

In base alla norma transitoria, i Consigli comunali entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge nomineranno i propri rappresentanti e il Consiglio della Comunità così costituito si riunirà entro i successivi 30 giorni (su convocazione del Presidente della Giunta regionale) e, come primi atti, provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della Giunta e redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, lo

statuto. Pertanto la denominazione e la sede della Comunità saranno indicate nello statuto.

Approvando la legge, il Consiglio regionale ha inscrito un ultimo articolo per erogare un contributo straordinario di 10 milioni ciascuno « per le necessità finanziarie di primo impianto delle Comunità montane ».

* * *

Anche nella regione Pugliese l'approvazione della legge sulla montagna è stata preceduta da riunioni zonali di sindaci convocate dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, la quale ha concordato pienamente con la suddivisione del territorio montano della Regione in 5 zone omogenee interessanti totalmente o parzialmente i 60 Comuni montani. Data la estensione territoriale montana quasi pari all'Umbria (473.618 ettari contro 470.932), le 5 zone comprendono da 9 a 13 Comuni e una estensione territoriale che va dai 53.779 ettari del subappennino Dauno sett. ai 154.898 ettari della zona del Gargano.

Sostanzialmente la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale si ispira al contenuto della legge dell'Umbria, con una normativa più dettagliata.

Lo statuto della Comunità, deliberato con le stesse modalità indicate dall'Umbria, sarà approvato « dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla sua recezione. Ogni Comune avrà 3 rappresentanti (senza avere di diritto tra questi il sindaco) « di cui uno espresso dalla minoranza ». La Giunta esecutiva « è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità. Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati ».

Per il personale delle Comunità montane, la norma fa riferimento all'istituto del comando per il personale dipendente dalla Regione « e da quello degli Enti locali di cui all'art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62 ».

Gli atti amministrativi degli organi della Comunità (senza specificazione) sono sottoposti al controllo del comitato regionale.

Per la prima applicazione della legge, la norma differisce da

quella dell'Umbria, fissando 60 giorni per la elezione dei rappresentanti comunali e 30 giorni per la successiva convocazione del Consiglio il quale « dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto ». Entro 30 giorni dalla approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale, il Consiglio della Comunità « si riunisce, su convocazione del Presidente, nel Comune ove è stabilita la sua Sede, per procedere alla elezione dei propri organi ».

Questa legge, per quanto riguarda i rapporti tra le Comunità montane e gli altri Enti, è più vincolante della legge umbra pur dettando norme analoghe. In particolare, specifica taluni Enti da invitare alle riunioni del Consiglio della Comunità dedicate alla approvazione del piano zonale e del programma stralcio annuale: Consorzi di bonifica montana e di bonifica integrale con riconoscimento di funzioni di bonifica montana, Enti di sviluppo agricolo e Enti di irrigazione. La norma specifica inoltre che « nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità montane *utilizzeranno* gli enti per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale » (mentre la legge umbra dice che le Comunità si avvarranno *anche* degli uffici dei Comuni o dei Consorzi o degli altri Enti operanti nel rispettivo territorio).

Infine, la legge della Puglia stabilisce che i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge nazionale della montagna « e quelli previsti da altre leggi dello Stato » saranno ripartiti tenendo conto della superficie dei territori delimitati montani della Comunità; del grado di dissesto idrogeologico; della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione; delle condizioni economico-sociali dell'area della Comunità montana; delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti » pur senza specificare la percentuale assegnata a ciascun parametro. Ma su questa tematica avremo modo di tornare anche perché è probabile che il CIPE, all'atto del riparto dei fondi tra le Regioni, dia specifiche indicazioni sui vari parametri da adottare.

* * *

Nella Regione Toscana è in corso l'esame della proposta di legge della Giunta sulla delimitazione delle zone montane e in commissione si stanno esaminando le proposte di legge presentate dai gruppi PCI e DC per la regolamentazione delle Comunità montane. Nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato, su

proposta della Giunta, la legge (cfr. testo a pag. 596) per disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 1102 assegnandole prevalentemente al Consiglio.

Per gran parte questa legge potrà peraltro essere operante solo dopo che saranno approvate le due leggi di cui sopra.

* * *

Per concludere, esprimo la soddisfazione dell'UNCEM e di tutti i Comuni montani per il concreto avvio dato dalle suddette Regioni alla nuova politica per la montagna. Altre leggi sono in discussione presso le Commissioni dei Consigli regionali della Liguria, Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna, Abruzzo, ed è augurabile che siano sollecitamente approvate, mentre anche le restanti Regioni dovranno provvedere a questa normativa entro il 6 gennaio 1973.

Il Convegno nazionale di fine settembre a Torino — nel quadro del salone internazionale della montagna — sarà l'occasione per fare il punto della situazione sulla base delle relazioni che i rappresentanti di tutte le Regioni sono stati invitati a presentare al Convegno.

PROSPETTO DELLE COMUNITÀ MONTANE DA COSTITUIRE

Regione	*Proposte delle Giunte o dei Consigli Regionali in corso di approvazione*		*Di cui costituite (da trasformare)*		*Da costituire*	
	N.	*Comuni montani*	*N.*	*Comuni montani*	*N.*	*Comuni montani*
Piemonte	45	480	36	390	9	90
Val d'Aosta	7	74	—	—	7	74
Liguria	17	179	7	71	10	108
Lombardia	25	501	18	313	7	188
Prov. a. Trento	10	220	2	27	8	193
Prov. a Bolzano	6	113	4	84	2	29
Veneto	18	159	16	140	2	19
Friuli V.G.	5	90	1	38	4	52
Emilia R.	12	123	4	71	8	52
Toscana	21	157	8	79	13	78
Marche	12	118	5	42	7	76
Umbria	9*	62	—	—	9	62
Lazio	21	228	5	84	16	144
Abruzzo	14	211	9	82	5	129
Molise	6	123	—	—	6	123
Campania	16	290	—	—	16	290
Puglia	5*	60	—	—	5	60
Basilicata	15	113	3	19	12	94
Calabria	24	287	6	63	18	224
Sicilia	16	177	1	13	15	164
Sardegna	15	209	—	—	15	209
Totali	319	3.974	125	1.516	194	2.458

* Approvate con legge regionale.

Nota: I Comuni della III colonna sono interessati sia alle nuove Comunità che alla ristrutturazione di quelle esistenti.

ATTIVITÀ DELLE REGIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Buone notizie sull'attività delle Regioni a favore della montagna.

Dopo l'approvazione della prima legge regionale in Sicilia il 6 luglio — come abbiamo annunciato sul precedente numero della rivista — due altre regioni hanno approvato, nella stessa giornata del 28 luglio, la legge per la suddivisione del territorio montano e la costituzione delle Comunità montane: l'Umbria e la Puglia.

Nella Regione Toscana è stata approvata il 13 luglio 1972 una prima legge per disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge 1102.

La nostra Editrice si riseva di pubblicare in apposito fascicolo il testo delle varie leggi regionali sulla montagna, con adeguati commenti.

Nelle ultime settimane di lavoro dei Consigli regionali prima delle ferie, le Commissioni hanno esaminato le proposte di legge presentate dalle Giunte e da consiglieri di maggioranza e minoranza in Liguria, Toscana, Basilicata, Emilia ed Abruzzo.

Ecco le notizie da altre regioni.

CAMPANIA

Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, il gruppo di lavoro « Comunità Montane » ha esaminato la ripartizione del territorio montano della Campania in zone omogenee ai fini della costituzione delle Comunità montane.

Ai fini della omogeneità delle zone sono stati considerati gli aspetti civili e culturali; gli aspetti economico-sociali quali le infrastrut-

ture, i servizi e le attrezzature sociali; gli aspetti produttivi e commerciali, attuali e potenziali, non solo nel settore agricolo, ma anche in altri settori (turismo, artigianato, ecc.).

L'assessore Costanzo, ha quindi illustrato la proposta di delimitazione che comprende sedici zone montane omogenee: quattro ricadenti in provincia di Salerno — (Mingurdo-Busseto, Alento-Monte Stella, Alto e Medio Calore, Vallo di Diano) — tre nella provincia di Benevento (Fortore e Pre Fortore, Titerno, Taburno), tre per Caserta (Monte S. Croce, Monte Maggiore, Matese), una nella provincia di Avellino (Alta Irpinia); delle rimanenti cinque, due ricadono nelle province di Avellino e Salerno (Terminio Cervialto, Alto Sele-Tanagro) una nelle province di Salerno e Napoli (Penisola Sorrentina), una Benevento ed Avellino (Baronia) ed infine l'ultima (il Partenico) ricade in quattro province, ossia Avellino, Benevento, Napoli e Salerno.

A questa ipotesi di ripartizione del territorio montano campano si è giunti dopo una prima fase di studio e di consultazione con gli Enti locali. È ora necessario, ha dichiarato l'assessore Costanzo, il parere degli Amministratori locali prima di procedere ad un ulteriore approfondimento sulla base di studi e rilevazioni che un gruppo di esperti sta eseguendo. Le Comunità montane devono rappresentare l'unità elementare di programmazione e lo strumento democratico per la partecipazione delle popolazioni interessate alla elaborazione e alla gestione del piano di sviluppo comprensoriale.

Dopo il dibattito si è convenuto di affidare alla Delegazione regionale della Unione nazionale Comuni ed Enti montani, l'organizzazione di riunioni provinciali e zonali tra i rappresentanti degli Enti locali ed il gruppo di lavoro Comunità montane, per un ampio dibattito sull'argomento.

CALABRIA

La Giunta regionale calabra ha approvato la relazione svolta dall'assessore all'agricoltura Perugini sulla proposta di legge per l'istituzione delle comunità montane. Lo stesso assessore inizierà ora le consultazioni con i sindaci di 284 comuni interessati, per una superficie pari al 65,7 % di tutto il territorio calabrese.

L'istituzione delle Comunità montane tende a dotare i comuni, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e di adeguato sviluppo socio-economico delle popolazioni montane.

VALLE D'AOSTA

Tutti i sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta sono stati convocati dal presidente della Giunta regionale, dott. Cesare Dujany, per

la nuova organizzazione dei Comuni montani, in attuazione della legge statale 3 dicembre 1971 per lo sviluppo della montagna.

Alla riunione, presieduta dal presidente Dujany, hanno partecipato 51 sindaci della Valle e gli assessori regionali Maquignaz, Chantel, Lustrissy e il presidente del Comitato regionale della programmazione, Lanivi.

L'assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, geom. Giuseppe Maquignaz, ha ricordato che la legge intende promuovere la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori ai fini di una periodicità generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del programma regionale.

Una delle norme più urgenti da attuare è quella di costituire, in ciascuna zona omogenea della regione, la Comunità montana, che è un Ente di diritto pubblico dotato di statuti, organi e uffici propri, con competenze specifiche.

LAZIO

La Commissione regionale per l'agricoltura, d'intesa con l'Assessore dr. Mario Di Bartolomei, ha avuto un'ampia consultazione con le Amministrazioni comunali interessate alla costituzione delle Comunità montane.

La prima fase dei lavori, iniziata il 3 luglio con un incontro svoltosi a Leonessa, è proseguita con un incontro ad Amaseno il 10 luglio, un altro a Veroli il 17 luglio, uno a Vicovaro il 24 luglio, per concludersi il 29 luglio con un incontro a Borgorose.

Agli incontri hanno partecipato quasi tutti i sindaci dei Comuni montani della Regione.

Il Presidente della Commissione agricoltura, Mignano, e l'assessore Di Bartolomei hanno svolto relazioni sulla applicazione nella regione Lazio della nuova legge della montagna ed hanno presentato una ipotesi di suddivisione zonale.

La discussione dei sindaci si è indirizzata sul tema della suddivisione zonale. Le proposte formulate dall'UNCEM non coincidono con quelle della Regione. L'ampia discussione svoltasi consentirà alla Regione di trarre opportune conclusioni dopo le ulteriori consultazioni che saranno svolte nel corrente mese di settembre con gli Enti provinciali e gli organismi sindacali e sociali.

La Delegazione regionale dell'UNCEM si è riservata di formulare proposte conclusive alla Regione al termine delle consultazioni.

I COMUNI DI FRONTE ALLA VI LEGISLATURA

Guglielmo Boazzelli

Il Consiglio nazionale della Associazione Nazionale Comuni Italiani, riunito a Roma il 10 luglio, dopo un ampio dibattito, ha approvato quale Ordine del giorno conclusivo la seguente relazione del Presidente, avv. Guglielmo Boazzelli, sindaco di Frascati.

La relazione del Presidente Boazzelli affronta una tematica di largo interesse anche per i Comuni e gli Enti locali operanti in montagna. A tale proposito si veda il nostro articolo « Enti locali e montagna nella V legislatura » (pubblicato sul n. 3 di questa rivista, pag. 181).

L'altro Ordine del giorno votato dal Consiglio nazionale dell'ANCI relativo al consolidamento di tutto il debito comunale e provinciale è stato pubblicato sul precedente numero della rivista (pag. 461).

(g.p.)

Sono trascorsi otto mesi dalla nostra Assemblea di Bordighera e sono stati mesi difficili, sia per la situazione politica, sia per gli impegni di molti nostri amici; ma ugualmente notevole è stata la mole di lavoro svolta sia per lo sviluppo organizzativo dell'Associazione sia per gli interventi promossi e tesi a rappresentare le posizioni dei Comuni nelle varie situazioni che si sono presentate.

La V Legislatura, chiusasi dopo Bordighera, ha dato l'avvio alla realizzazione del dettato costituzionale con l'attuazione delle Regioni.

La VI Legislatura dovrà realizzare concretamente lo Stato fondato sulle autonomie locali innovando ed adeguando la legislazione nazionale.

Il nostro impegno non sarà lieve. A tutti i livelli, nazionale, regionale e locale non è ancora ben chiaro il disegno dell'organizzazione dello Stato, quale ci siamo sforzati di delineare a Bordighera, e dovremo quindi in ogni sede insistere sul quadro generale per non correre dietro a ciascun disegno di legge sia nazionale, sia regionale.

È prossima la pubblicazione integrale degli Atti della VI Assemblea e sarà questo un concreto contributo per coloro che vogliono intendere le posizioni di principio e di indirizzo che guidano la nostra azione e che ci auguriamo possano informare anche l'attività del Parlamento, del Governo, dei Consigli regionali.

La situazione generale non è facile; ma ancora una volta i poteri locali possono rappresentare un momento valido nella ricerca di comuni indirizzi per lo sviluppo dello Stato democratico.

Non ci poniamo quindi oggi di fronte al Governo, quanto di fronte alla legislatura che inizia.

Nel programma dell'attuale Governo vi è un sintetico accenno alla esistenza dei problemi delle autonomie quando si afferma: « In questo riassetto di compiti e funzioni dello Stato si pongono i problemi giuridici e quelli di bilancio dei Comuni e delle Province, che rappresentano anche, in una saggia ottica costituzionale, essenziali strumenti operativi della nuova realtà regionale ».

Trattasi di una sintesi che può comprendere quasi tutto il nostro discorso, ma il problema è di vedere come si tradurranno in concreto i postulati enunciati.

Per nostro conto ci auguriamo che l'impegno del Governo e del Parlamento concepiscano nel senso più ampio le affermazioni avanzate.

La seduta del Consiglio Nazionale dell'ANCI, dedicando i suoi lavori al tema: « I Comuni di fronte alla VI Legislatura » ha, quindi, lo scopo di fare il punto della situazione, riallacciandosi ai voti espressi dall'Assemblea di Bordighera, e di individuare le linee di azione concreta che l'ANCI dovrà perseguire nell'immediato futuro, per determinare l'adozione delle riforme più urgenti e fondamentali per la vita degli Enti locali.

Rimangono, tuttavia, ancora aperte importanti questioni, ma soprattutto la questione di fondo e cioè l'affermarsi della concezione delle autonomie locali come pilastro di base della organizzazione dello Stato.

L'attuazione dell'ordinamento regionale ha aperto una nuova fase nel processo di sviluppo delle autonomie locali, in particolare per quanto attiene al rapporto tra le Regioni e gli altri Enti locali, che in una corretta visione costituzionale, deve trovare sostanza e contenuto, da un lato, in un metodo di programmazione regionale che riservi largo spazio alla partecipazione attiva dei Comuni e delle Provincie; dall'altro, nell'istituto della delega di funzioni regionali, riferite a complessi organici di materie, nell'ambito dell'art. 117 e 118 (2° comma) della Costituzione, ed accompagnata da adeguata copertura finanziaria.

In una coordinata ripartizione di compiti tra Enti non subordinati tra loro, ma posti ciascuno in posizione di autonoma rilevanza, appartiene infatti alla Regione la facoltà di scelta dei fini e degli obiettivi della collettività che essa esprime: donde il suo contenuto normativo per la disciplina di fattispecie generali. Alla autonomia comunale e provinciale spetta, invece, più propriamente una funzione amministrativa e di promozione diretta dello sviluppo economico-sociale al rispettivo livello.

Da ciò discende la necessità di una adeguata legislazione sulle procedure della programmazione, al fine di instaurare un dialogo permanente che superi effettivamente il sorpassato bipolarismo stato-individuo, sostituendovi una molteplicità, armonica ed organica, di rapporti plurilaterali, gestiti da Enti dotati di poteri e funzioni per il raggiungimento di fini propri.

Il Consiglio Nazionale dell'ANCI dovrà, pertanto, approfondire ulteriormente questo argomento e indicare i criteri operativi che l'ANCI dovrà seguire per portare ad attuazione i voti più volte espressi nella specifica materia.

In una moderna visione dei processi della programmazione, occorre che Comuni, Provincie, Regioni e Stato siano attivamente associati alle varie fasi di elaborazione del piano e divengano compartecipi delle scelte fondamentali di politica economico-sociale, assumendo successivamente la responsabilità di promuovere, nell'ambito di tali scelte, una organica politica di sviluppo delle rispettive comunità.

Da queste premesse discende il rifiuto di ogni semplice aggiustamento della vigente legislazione comunale e provinciale.

A tal fine una apposita Commissione di studio dell'Associazione, secondo le linee indicate dall'Assemblea di Bordighera, sta portando sollecitamente avanti la elaborazione di una nuova legge sulle autonomie.

Tale normativa non dovrà avere carattere analitico, ma « di principi », assicurando un ampio esercizio dell'autogoverno e la-

sciando larghi spazi alla legislazione regionale ed alla delega di funzioni delle Regioni agli altri Enti locali.

Come è stato ampiamente discusso e ribadito dall'Assemblea di Bordighera, la legge sulle autonomie dovrà riconoscere ai Comuni la funzione di rappresentanza generale della popolazione e, quindi, il ruolo di promotori dello sviluppo economico, sociale e civile, soggetti base della programmazione, definendo: a) la natura e le funzioni degli Enti nell'ambito dell'ordinamento statuale; b) i rapporti con le Regioni; c) le attribuzioni dei loro diversi organi (Consiglio, Giunta, Sindaco o Presidente) e le reciproche relazioni in modo da assicurare la massima funzionalità democratica; d) la estensione del potere di auto-organizzazione comunale e provinciale da esercitarsi attraverso una normativa statutaria che, nell'ambito della legge statale, disciplini i poteri dell'Ente e le modalità di azione concreta, tenendo conto delle dimensioni territoriali ed abbandonando la superata distinzione fra interventi obbligatori e facoltativi.

È necessario, altresì, configurare Associazioni intercomunali con ampia sfera di azione, oltre le ipotesi di semplici consorzi settoriali, e tali da consentire ai Comuni stessi l'esercizio ottimale delle funzioni proprie e delegate. In questo quadro si pone il problema dell'Ente intermedio, individuato dalla Costituzione nella Provincia, che dovrà trovare, opportunamente riformata, la sua collocazione, tenendo presente sia la posizione del Comune quale portatore di interessi generali e protagonista di base della programmazione, sia il ruolo, legislativo e di programmazione, della Regione.

In questa prospettiva, limiti precisi dovranno essere posti al sistema dei controlli, mediante il riconoscimento del Comitato regionale come unico organo operante in questo settore; la cessazione di ogni possibilità di intervento della Amministrazione centrale e di qualsiasi altra forma di controllo tipico, atipico o anomalo; la fissazione di norme generali per l'esercizio del controllo medesimo, relativamente ai termini massimi entro i quali esso deve essere esercitato e agli atti che in via eccezionale devono sottoporsi al controllo di merito nella forma dell'invito al riesame. Anche i sistemi che impongono ai Comuni una posizione subordinata attraverso la approvazione di opere finanziate dallo Stato (es.: edilizia scolastica, opere igienico-sanitarie, opere stradali) non hanno più ragione di sussistere. L'esecuzione di tali opere deve essere integralmente affidata ai Comuni con il solo controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.

In tal senso, opportune iniziative sono in corso da parte del-

l'ANCI per fondere in un unico provvedimento le varie proposte parlamentari presentate per regolare la materia dei controlli.

Parimenti si impone un discorso chiaro in ordine alla disciplina dei bilanci deficitari, fondato sul principio che il provvedimento di autorizzazione a contrarre il mutuo a ripiano ha natura esclusivamente finanziaria.

La questione presenta, inoltre, aspetti di particolare urgenza per quanto riguarda il ripiano dei bilanci per il 1972.

Infatti, la legge 12 novembre 1971, n. 952, accettata dall'ANCI soltanto come provvedimento transitorio e sotto la spinta di pressanti esigenze, è limitata al solo deficit del 1971.

Ci troviamo, pertanto, di fronte al dato pratico di numerosi Comuni che hanno ottenuto l'approvazione dei bilanci deficitari per il 1972 da parte dei Comitati di controllo e debbono pagare forti interessi per anticipazioni di tesoreria mancando gli strumenti legislativi per la concessione dei mutui a ripiano per il corrente esercizio.

Su tale problema è gà stata richiamata da parte dell'Associazione la attenzione delle responsabili autorità governative e parlamentari; ma è opportuno che il Consiglio Nazionale esprima un apposito voto per confermare l'assoluta urgenza di un provvedimento che disciplini in forma transitoria la materia anche per il 1972.

L'espansione delle autonomie locali rimane, tuttavia, condizionata dalla insufficienza dei mezzi finanziari.

La riforma tributaria non ha risolto tale problema, limitandosi ad assegnare, in via transitoria, somme compensative delle entrate soppresse.

L'ANCI, quindi, attraverso un apposito gruppo di studio, intende procedere alla elaborazione di un organico testo di riforma della finanza locale che, nel quadro unitario della finanza pubblica, ripartisca proporzionalmente le entrate fra Stato ed Enti locali in rapporto alle esigenze economico-sociali che ciascuno è chiamato a soddisfare.

Unità della finanza pubblica significa partecipazione dei Comuni all'accertamento, al gettito, all'anagrafe, al contenzioso e all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, per garantire maggiore democrazia e giustizia fiscale e una più adeguata distribuzione dei mezzi a tutti i livelli di potere.

Ciò diventa possibile nel quadro di una programmazione democratica, che sia il risultato del concorso di tutte le autonomie e, quindi, anche del Comune.

Sulla base di tali principi l'Associazione, entro il periodo

transitorio quadriennale stabilito dalla legge delega per la riforma tributaria, dovrà porsi in grado di promuovere le azioni più opportune perché la riforma organica della finanza locale non venga più oltre procrastinata.

Ciò non significa, tuttavia, che debbano perdersi di vista i problemi urgenti e fondamentali connessi all'attuazione della riforma tributaria.

L'ANCI sostenne a suo tempo una lunga battaglia per ottenere la modifica del testo della riforma in senso autonomistico. Con particolare attenzione l'Associazione ha, quindi, seguito e segue l'elaborazione delle leggi delegate, da un lato, e le vicende delle varie norme per lo slittamento nel tempo della riforma, dall'altro.

Si è chiesto ed ottenuto nella passata legislatura di poter esprimere il parere sui primi schemi di tali leggi (quelli per l'attribuzione di somme agli Enti locali in sostituzione di entrate cessanti e per la disciplina dei servizi e del personale delle abolite imposte di consumo).

Va, in proposito, ricordato che le richieste e le osservazioni dell'ANCI vennero tenute ben presenti dalla speciale Commissione parlamentare, nel formulare il parere sui due schemi.

L'Associazione ha ora rinnovato la richiesta di collaborare attivamente alla elaborazione degli altri decreti delegati, quale unitaria rappresentante delle esigenze dei Comuni.

In proposito dovrà essere tenuta presente, in particolar modo, la necessità di adottare efficaci sistemi per garantire l'immediatezza del versamento delle quote spettanti agli Enti locali, la integrale delegabilità dei cespiti, la completa partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale anche attraverso la più ampia accessibilità all'anagrafe tributaria, ecc.

Dovranno, altresì, essere attuati piani di consolidamento e di ammortamento a lungo termine e a basso tasso di interesse dei mutui contratti dagli Enti locali.

Altra questione, determinata dallo slittamento della riforma tributaria nel tempo, riguarda la modifica dell'anno di riferimento delle somme da attribuire ai Comuni nel quadriennio transitorio.

Poiché numerose Amministrazioni avrebbero tratto un danno dallo scorrimento puro e semplice di tale termine annuale, si è chiesto ed ottenuto dalla speciale Commissione della Camera che ai Comuni fosse lasciata la facoltà di optare tra il riferimento al 1971 e quello al 1972 (per le imposte indirette).

Logico complemento di un sistema giuridico-amministrativo

in cui gli Enti locali siano effettivamente i modi di essere dello Stato è rappresentato dalla revisione organica, in senso dinamico e moderno, delle leggi sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, sull'urbanistica e sulla casa, sulla sanità pubblica.

Nella precedente legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge elaborato d'intesa tra l'ANCI, l'UPI, la CISPEL, per la riforma delle norme per l'assunzione diretta dei servizi pubblici degli Enti locali.

Tale provvedimento, del quale l'Assemblea di Bordighera aveva sollecitato la rapida approvazione, deve essere, quindi, sollecitamente ripresentato al Parlamento.

Esso si propone di creare strumenti organizzativi capaci di far pronte alle moderne e multiformi esigenze di una efficiente gestione dei pubblici servizi da parte delle comunità locali tenendo conto della presenza attiva della nuova realtà regionale.

Un ordinato assetto del territorio è intimamente legato alla programmazione economica e rappresenta il punto di riferimento per l'esercizio coordinato di ogni intervento sia pubblico che privato.

In questa prospettiva risulta urgente la riforma urbanistica generale che distingua tra diritto di proprietà e diritto di edificazione e definisca i principi per la determinazione dei livelli di pianificazione regionale, intercomunale e comunale.

Per quanto riguarda i problemi della casa occorre ricordare che l'Assemblea di Bordighera chiese che fossero riconosciuti alla Regione particolari poteri programmatori in questo campo e realizzata una organizzazione operativa da affidare ai Comuni. L'Assemblea respinse ogni tendenza a settorializzare gli interventi o ad esprimere i poteri statali o delle regioni attraverso le cosiddette « agenzie », o comunque mediante autorità ed Enti sottratti alla direzione e al controllo del Comune.

Anche la revisione delle norme sulla sanità pubblica dovrà muovere dal riconoscimento pieno e senza riserve del ruolo che, per espressa volontà del costituente, compete alle Regioni nel settore della sanità, nei suoi diversi aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione.

In tale prospettiva, occorre che le Unità sanitarie locali siano affidate in diretta gestione al Comune o a Comuni aggregati, in collegamento con organi consultivi obbligatori, che assicurino la più ampia partecipazione dei cittadini.

Nelle Unità sanitarie locali e nei presidî di secondo livello da esse espressi debbono essere compresi tutti i presidî della sa-

nità pubblica finalizzati alla tutela della salute e alla realizzazione di un efficace servizio di prevenzione.

Sui problemi della scuola, visti nella complessità delle attrezzature e della gestione, sono da affrontare, con grande urgenza, e dopo la negativa esperienza centralistica della 641, da una parte il problema del decentramento dei finanziamenti e dei programmi per la edilizia, e dall'altra quelli del ruolo primario dell'Ente locale nella soluzione del fondamentale problema del rapporto scuola-società.

Per quanto riguarda i problemi dell'agricoltura, che si collocano oggi — per i poteri delle Regioni — negli spazi di intervento delle autonomie locali, si presenta la necessità di sostenere la iniziativa assunta da alcune regioni rivolta a garantire — nel rispetto dei poteri trasferiti — la ripresa dei finanziamenti necessari allo sviluppo dell'agricoltura.

A fianco di questi problemi di fondo dell'assetto autonomistico dello Stato, la cui soluzione urgente ed improcrastinabile consente di pervenire ad una legislazione aderente al dettato costituzionale ed alle esigenze di uno Stato moderno, rimangono aperte altre questioni non meno importanti e vivamente sentite.

Tra esse sono il trattamento previdenziale ed assistenziale agli Amministratori locali, l'aumento dell'indennità di carica e (di interesse interno dell'Associazione) la legge per il finanziamento dell'ANCI.

Il disegno di legge per il trattamento previdenziale ed assistenziale agli Amministratori locali, elaborato dall'ANCI, dovrà essere ripresentato in Parlamento nella presente legislatura, stralciando la parte riguardante le modifiche all'ordinamento dell'INADEL.

Tale provvedimento nasce dalla costatazione del sempre maggiore impegno di tempo e di lavoro ad essi imposto dall'assolvimento del rispettivo mandato e si propone di assicurare a ciascuno un adeguato trattamento assistenziale e pensionistico.

L'Associazione intende, pertanto, esercitare la più pressante azione per determinare la approvazione parlamentare di questa nuova legge, che risponde ad una antica e sentitissima esigenza degli Amministratori comunali.

Ad analoghe considerazioni si ispirano gli interventi che l'ANCI si propone di effettuare per determinare l'aggiornamento delle indennità di carica, attraverso un apposito provvedimento che adegui la misura finanziaria di tale emolumento all'aumentato costo della vita.

Anche il disegno di legge dell'on. Castelli per il finanzia-

mento della Associazione dovrà essere ripresentato in un testo che tenga conto, da un lato, della mutata prassi tutoria in materia di approvazione delle quote di adesione all'ANCI; e dall'altro, superi le osservazioni che avevano reso difficoltoso l'iter del progetto nella passata legislatura.

* * *

Da questa breve panoramica dei principali problemi di interesse municipale tuttora in attesa di soluzione, si trae già l'impressione dell'impegno di lavoro che attende il Consiglio Nazionale per approfondire la tematica indicata e dettare le linee di azione concreta che l'Associazione dovrà seguire.

Tali problemi, peraltro, sono stati ufficialmente portati dall'ANCI, con apposita memoria, all'attenzione del Presidente del Consiglio e dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, invitandoli a tenerne conto rispettivamente nella elaborazione del programma di Governo e nel dibattito che su quest'ultimo, avrà luogo al Senato e alla Camera.

Per tenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica ed approfondire ulteriormente gli aspetti più importanti ed urgenti di interesse comunale l'ANCI si propone, inoltre, di tenere nei prossimi mesi alcuni importanti Convegni.

Sarà innanzitutto opportuno che il Convegno di Viareggio, patrocinato dall'ANCI, veda quest'anno una presenza più attiva dell'Associazione e venga dedicato all'esame dei problemi della finanza locale, come mezzo per confrontare i primi risultati degli studi che l'Associazione stessa inizierà a breve scadenza sull'argomento, con le esperienze pratiche degli Amministratori locali.

A Bari dovrà tenersi entro l'anno un Convegno sui problemi del Mezzogiorno e dell'emigrazione, per fare il punto sulla politica meridionalista.

Infine, riprendendo la tematica riguardante la particolare angolazione che la vita amministrativa locale assume nelle grandi città, un terzo Convegno verrà dedicato alle questioni relative al decentramento.

Infine, sul piano interno, l'Associazione si sta ponendo in condizioni di affrontare la nuova e più intensa fase di attività che l'attende in questa Legislatura attraverso la creazione dell'Ufficio studi, affiancato da quattro Commissioni operative che dedicheranno i loro lavori rispettivamente alla legge sulle autonomie e i controlli, alla legge di riforma organica della finanza locale, ai rapporti tra Regioni e Comuni, e alle procedure della programmazione.

IL BOSCO PER L'UOMO

Waldemaro Casini

Esiste sempre il bosco? Come è fatto, che colore hanno le foglie degli alberi in autunno o in primavera?

Non deve essere facile per un moderno scrittore di favole ambientare le sue storie in un bosco e farsi quindi capire dai lettori.

Cappuccetto rosso (forse in minigonna, transistor e motoscouter) non è difficile descriverla; la nonna (che sonnecchia davanti al televisore o intenta, con il forno agli infrarossi, a preparare una pizza-pronta per la nipotina) è facile da immaginare ma gli alberi secolari, il sottobosco, i funghi e le bacche, il fresco e il buio di una foresta?

Le parole non riuscirebbero più a dar vita ad immagini comprensibili e familiari al lettore di oggi e dar loro un significato; anche il favoloso Andersen tra poco non sarà più capito.

Sì, perché ormai il bosco non esiste più, l'uomo l'ha dimenticato, non lo conosce e gli è sempre più difficile immaginare qualcosa in proposito che non siano più di quattro alberi da giardino messi insieme.

L'uomo ha dimenticato l'importanza del bosco sotto ogni aspetto: da quello della possibilità di continuare a vivere su questo pianeta a quello (cui si dovrebbe ritenere forse più sensibile?) economico.

È venuta di moda l'ecologia.

Finalmente l'opinione pubblica si sta rendendo conto che di

progresso si muore se questo vuol dire aumento di anidride solforosa, distruzione della fauna ittica e ornitologica, acqua inquinata pericolosa a bersi e per lavarsi, alimenti come veleni da ingerire solo sotto controllo medico, alienazione, *stress*, nevrosi in crescendo pauroso.

Finalmente le coraggiose iniziative di alcuni pretori hanno fatto aprire gli occhi, e pensare, a molta gente, e adesso si reclamano i depuratori, le spiagge pulite, il diritto a vedere anche le stelle, a respirare ossigeno invece di puzzolenti miscele.

Non si è ancora capito però che la battaglia ecologica non ha senso se non è legata a una visione più completa dell'« ambiente » nel quale il bosco, gli alberi hanno una importanza primaria insostituibile.

Parlare di ecologia — che è studio della vita esterna, cioè in rapporto all'ambiente, degli organismi animali e vegetali — e dimenticare l'importanza degli alberi nella fotosintesi clorofilliana e nella depurazione dell'aria, del bosco nella formazione dell'*habitat* per gli uccelli, regolatori a loro volta di un grande ciclo biologico di cui noi animali facciamo parte, delle foreste nel condizionamento del clima ecc., vuol dire semplicemente vedere un solo aspetto, e neanche quello più importante, del nostro rapporto con l'ambiente.

Il giorno in cui tutte le fabbriche avranno depuratori efficienti, le marmitte delle automobili emetteranno profumi, i detersivi saranno biodegradati (e non solo biodegradabili), il rombo delle motociclette sarà un concerto melodioso e si potrà fare il bagno anche nei porti, non saremo sulla strada giusta per rendere abitabile il nostro pianeta se il bosco sarà stato dimenticato.

Perché il bosco è il nostro, insostituibile, polmone naturale mancando il quale si muore inesorabilmente.

Talvolta l'idea del bosco si ferma alla considerazione che mentre gli abitanti di molte città, specialmente quelle italiane, hanno a disposizione meno di un metro di verde a testa quelli dei paesi nordici hanno parchi cittadini che raggiungono anche la proporzione di trenta metri quadrati per abitante.

Ebbene, anche questo non è bosco o, tantomeno, foresta: è semplicemente una condizione di vita cittadina, da imitarsi, estremamente migliore, dove lo *stress* può trovare diminuzione in una facile passeggiata in mezzo al verde, dove i ragazzi possono più liberamente muoversi, igienicamente crescere (e imparare ad amare gli alberi) ma non è la *riserva* di verde di cui un paese moderno e i suoi abitanti hanno bisogno.

Bosco vuol dire migliaia e migliaia di ettari di terreno in cui

gli alberi (e gli animali) vivono la « loro » vita, vuol dire grandi estensioni di verde in *ogni* parte del paese, dove le condizioni pedologiche lo permettono (e in Italia queste condizioni esistono, per varietà diverse, quasi ovunque).

Troppo spesso, nel nostro rapporto con l'ambiente, si dimentica anche la grande importanza del bosco per diminuire le possibilità di frane e di alluvioni con la sua capacità di graduare la corsa delle acque a valle, con la sua capacità di modificare il clima, di ridurre l'erosione e la depauperazione del terreno.

Ma anche nelle considerazioni più strettamente d'ordine economico siamo incapaci di dare al bosco la sua importanza, la sua giusta collocazione.

Mortifichiamo il turismo quando lottizzazioni assurde, strade, cemento riducono rapidamente le zone boscose più belle e più verdi in squallidi agglomerati di periferia.

Spesso la speculazione punta sulle traballanti finanze dei Comuni, specialmente montani, e sulle loro scarse risorse per ottenere permessi di costruzione indiscriminata, distruggendo preziosi patrimoni boschivi, in cambio del miraggio della diminuzione della disoccupazione, di uno sviluppo economico che poi si rivela illusorio o, al limite, controproducente.

Infatti, terminate le lottizzazioni (e anche il materiale da costruzione quasi sempre viene da fuori) ci si accorge che i *grand hotel*, stagionali, impiegano poco personale e solo specializzato, che la manodopera locale trova impiego soltanto nei pochi lavori più semplici (anche i piatti si lavano a macchina) e meno retribuiti, che le *residences* non impiegano nessuno mentre il costo della vita sale decisamente.

Se il Comune non cede, se i cittadini più sensibili, *Italia Nostra* e altre associazioni si oppongono, allora basta un incendio ben dosato, che le poche guardie forestali disponibili non solo non saranno in grado di spegnere ma neanche di accorgersi in tempo utile del crimine e, tantomeno, di raggiungere i responsabili. Sì, qualche disgraziato potrà essere arrestato ma non sarà difficile dimostrare che l'incendio è stato accidentale, comunque chi ha commesso e pagato l'incarico resterà nell'ombra e il gioco sarà fatto: il *villaggio turistico* potrà essere costruito e un'accorta pubblicità, anziché il bosco, gli darà l'effimera *valorizzazione.*

Ma il disinteresse per il bosco non solo mortifica il turismo, pone in crisi anche l'industria che al bosco è collegata.

Il consumo della cellulosa ricavata da legno, il consumo di legno più o meno pregiato, aumenta vertiginosamente.

Dal cartone alla carta igienica, dal truciolato alla pasta da

carta, dai compensati ai tranciati, del legname per l'edilizia e carpenteria a quello del mobilio, dell'industria, il consumo mondiale, oltreché nazionale, sta crescendo paurosamente.

I paesi scandinavi, tradizionali rifornitori di legname dell'intera Europa, sono oggi costretti ad importare questa materia prima che ogni giorno di più si rivela preziosa.

L'unico grosso mercato di esportazione della cellulosa e del legname rimane ancora la Siberia, ma fino a quando riuscirà a calmare la fame di questa materia che assilla il mondo?

La Siberia è grande, le sue verdi foreste sono immense ma non certamente infinite e il tempo di crescita delle betulle e delle conifere è spaventosamente superiore ai pochi attimi che occorrono alle seghe a motore dei boscaioli sovietici per abbatterle.

Nel 1970 le cartiere italiane hanno largamente superato i 350 miliardi di fatturato; se a queste aggiungiamo la lavorazione del legname, la sua trasformazione e le attività collaterali entriamo in un enorme giro di miliardi.

In questo settore, particolarmente per le cartiere ma anche per le altre attività, esiste una forte crisi e una delle cause che si ritrova alla sua base è anche il costo della *rarefazione* del legname.

Ebbene, se il bosco è così importante sotto tanti aspetti, cosa si fa in Italia per proteggerlo, per coltivarlo, per aumentarlo, per razionalmente utilizzarlo?

Nulla o quasi.

In questo settore ben poco ha fatto il Ministero dell'Agricoltura e Foreste (tranne la promessa che non si concederanno permessi di costruzione laddove il bosco è stato incendiato ma sulle promesse ministeriali è bene andar cauti se non altro per l'avvicendarsi dei ministri). In relazione agli effettivi bisogni i suoi interventi possono essere considerati da dilettanti, meno che palliativi, approssimati, senza un'organica visione d'assieme e il Demanio Forestale la cenerentola del patrimonio statale.

Là dove si sono spesi soldi per rimboschimenti, le piantine, messe a dimora, sono state abbandonate a se stesse, senza adeguata sorveglianza, il corpo delle guardie forestali ha organici irrisori (e parte di questi sono burocratizzati nei vari ispettorati) cosicché incendi sempre più provocatori possono tranquillamente distruggere quel poco che ancora abbiamo di bosco.

Sul piano di una *diversa* economia e cioè di quella della *vita* (ecologia) il dinamismo e la fantasia dell'on. Fanfani, su iniziativa del quale venne costituita la commissione per l'ecologia, hanno dato risultati in proposito alquanto deludenti.

La commissione mise a fuoco quattro temi: salvaguardia

delle zone umide, attuazione della legge antismog, inquinamento da rifiuti solidi, inquinamento da rumori, tralasciando la protezione degli alberi.

Auguriamoci che la ricostituita commissione, per scadenza legislativa, voglia attribuire anche al bosco la sua importanza.

Sfiduciati, si deve quindi ritenere che per il bosco ormai non si possa fare più nulla?

Intanto, questo problema va visto nella nuova realtà politica e strutturale del paese e cioè le Regioni: ciò dovrebbe portare l'opinione pubblica a essere più sensibile e più intransigente su questo tema per la consapevolezza che l'organo decisionale le è adesso più vicino e, conseguentemente, l'istituto regionale più spronato a intervenire più rapidamente e più efficacemente di quanto non abbiano fatto in passato gli organi centrali.

Le Regioni devono non solo proteggere il Demanio Forestale che a loro è stato trasferito ma debbono anche cercare di ampliarlo; tanti terreni, abbandonati e incolti, adatti a bosco potrebbero essere facilmente acquisiti, razionalmente ristrutturati in un programma che tenga presenti tutte le necessità, da quelle ecologiche a quelle industriali, di un ricco patrimonio boschivo.

Un'azione efficace possono svolgere anche le Comunità montane alle quali la nuova legge della montagna offre la possibilità di acquistare o prendere in affitto per 20 anni terreni non più utilizzati a coltura agraria, per destinarli alla formazione di boschi o riserve naturali.

Le Regioni dovrebbero inoltre poter incentivare anche i privati al rimboschimento — che faccia parte di un piano comprensoriale — tenendo presenti sia le caratteristiche pedologiche sia i bisogni di mercato (ad esempio la Ferrero, l'industria dolciaria italiana a livello europeo, è costretta a comprare nocciole in Turchia perché in Italia se ne fa una coltura esigua) e con una qualche forma di garanzia assicurativa in modo che nel deprecato caso d'incendi (che una sorveglianza più efficace dovrebbe rendere meno frequenti) il proprietario non veda andare in fumo, al momento in cui il bosco dovrebbe dare i suoi frutti, anche le sue fatiche e i suoi risparmi, e così gli venga meno uno dei motivi che oggi possono renderlo perplesso nel tentare l'avventura del rimboschimento.

L'opportunità dei contributi e della garanzia può essere considerata legittima se si tiene presente che l'impianto di un bosco va al di là dell'interesse privato per acquisire il carattere di bene, se non altro indirettamente, collettivo: basta pen-

sare alla sua efficacia per ridurre le frane e le alluvioni o per l'agricoltura, ad esempio i boschi frangivento, e per l'economia in generale.

Le Regioni dovrebbero inoltre esaminare l'opportunità di premiare con mutui e sussidi quei Comuni (specialmente montani) che vogliono resistere alla speculazione distruttrice del bosco.

In questi giorni la Regione Umbria ha firmato un accordo con l'ENI il quale, attraverso la Tecneco, diviene il « fornitore di servizi qualificati in materia di politica dell'ambiente, soprattutto per quanto riguarda gli studi ecologici e tecnologici atti a indivduare le misure più idonee per una efficace tutela del patrimonio ambientale » della regione.

Non conosciamo il testo della convenzione: auguriamoci che questo atto sia l'inizio di un nuovo e serio modo di affrontare i problemi ambientali dove il bosco non sia dimenticato.

REGIONI E RISERVE NATURALI

Ugo Gavazzeni

Se è vero che le riserve naturali hanno per scopo preminente la conservazione del suolo e dell'ambiente — cioè finalità prevalentemente ecologiche — si deve ammettere che la competenza della Regione in materia non è esplicitamente contenuta nelle voci di cui all'elenco dell'articolo 117 della Costituzione ma piuttosto ne deriva come implicita conseguenza.

L'ecologia infatti, pur non essendo ancora materia organicamente concepita e quindi come tale prevista nel citato articolo della Costituzione nè tantomeno nei Decreti delegati di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, tocca peraltro direttamente o indirettamente numerose materie o « voci » quale parte integrante delle stesse.

Così dicasi per l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca, il turismo, l'urbanistica e istruzione, la sanità: tutte cose in buona parte legate alla protezione della natura.

Per fermarci all'agricoltura e foreste, basterà dire che il Decreto delegato in agricoltura 15 gennaio 1972 n. 11 riconosce, all'art. 4 lettera l), che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine « agli interventi per la protezione della natura, *salvo gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato* ».

Questa disposizione, unita all'altra più avanti alla lettera s) del medesimo articolo che conserva alla competenza dello Stato « i parchi nazionali », lascia chiaramente intendere che — accanto ad una riaffermata competenza dello Stato in materia di riser-

ve e parchi naturali in campo nazionale — viene riconosciuta analoga competenza alle Regioni in campo regionale.

Siamo di fronte ad un tipico esempio di competenze collaterali, non assolute ma relative, che si condizionano a vicenda,

Lo Stato per le questioni ed aspetti di carattere generale e interregionale, la Regione per quelli di carattere limitato alla propria base territoriale.

Le due politiche non devono essere in contrasto? Era inutile dirlo nel Decreto delegato, perché già la Costituzione e successivamente l'art. 9 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 — modificato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 — esige che l'emanazione delle norme legislative da parte delle Regioni si svolga « nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti ».

Per citare un'altra fonte di attribuzione alla Regione di competenze in materia di riserve e parchi, gioverà richiamarci alla legge sulla montagna 3-12-1971 n. 1102 la quale all'art. 2, proponendosi di operare interventi per la difesa del suolo e la protezione della natura, ne affida la realizzazione ai piani zonali delle Comunità montane, ed all'art. 9 stabilisce che « le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o *riserve naturali...* ».

L'aver riportato una disposizione della legge sulla montagna — che viene riferita sia alle Regioni che agli Enti sub-regionali — ci porge l'occasione per avviare il discorso delle riserve naturali, una volta appianata la strada della legittimità ad operare, sul terreno della concretezza lasciandoci intravvedere una prima grossa diversificazione fra due tipi o classi di riserve naturali.

Si tratta di considerare a parte — per una maggior chiarezza dottrinale e di pratica applicazione — quel tipo di riserve o parchi che vengono istituiti su terreno proprio (demanio forestale) da quelle che invece vengono istituite sui fondi altrui.

Il Comune, la Comunità montana o la Regione sono proprietari (od anche semplicemente affittuari) di un terreno proprio e decidono di adibire il detto terreno a scopo di riserva naturale: ecco un esempio del primo tipo.

La Regione, pur non essendo proprietaria od affittuaria di alcuna parte dei fondi da adibire a parco o riserva, stabilisce per

legge di vincolare quei terreni a destinazione riservistica: ecco un esempio del secondo tipo.

Anche lo Stato da parte sua aveva ricorso ai due differenti casi. Nei parchi nazionali esso non è — salvo forse per qualche piccola frazione — proprietario dei fondi assoggettati al vincolo; mentre era proprietario del demanio già costituente l'Azienda Forestale di Stato — ora passato alle Regioni — su gran parte del quale aveva istituito con appositi decreti il vincolo della riserva naturale.

Fra i due tipi o classi di riserve vi è notevole differenza soprattutto di carattere procedurale.

Nel primo caso gli Enti che le costituiscono si comportano generalmente come titolari dei diritti privati che loro provengono dall'essere proprietari od affittuari del fondo; mentre nel secondo caso, la Regione e lo Stato fanno uso del loro potere d'imperio — di diritto pubblico — per imporre vincoli e limiti sull'uso della proprietà privata a beneficio della collettività.

Non diciamo che nell'uno e nell'altro caso funziona esclusivamente e rispettivamente l'ordinamento del diritto privato o di quello pubblico, bensì prevalentemente.

Infatti sia nell'un caso che nell'altro intervengono fattori che si integrano e si accavallano.

Così nell'ipotesi del demanio forestale proprio adibito a riserva, occorre pur sempre una norma del diritto pubblico la quale regoli i rapporti del titolare proprietario di riserva verso i terzi o cittadini utenti, e nell'altra ipotesi occorre temperare il diritto d'imperio con l'esigenza di salvaguardare l'equo compenso per i danni subiti ed il mancato reddito dei proprietari.

Sta comunque che la procedura istitutiva e di gestione nei due casi si presenta profondamente diversa.

Gli Enti proprietari non devono indennizzare nessuno per l'istituzione delle loro riserve, in quanto sono essi stessi proprietari dei terreni sottoposti a vincolo. Quanto alla forma di gestione, anch'essa risulterà di assai minori oneri sia perché la riserva sarà generalmente più ristretta sia perché sarà rivolta ad una più limitata categoria di persone, avrà cioè un carattere territoriale locale anzichè regionale.

Osservazioni opposte valgono invece per il caso delle riserve regionali del secondo tipo.

È a queste che intendiamo ora soprattutto rivolgerci trattando della necessità che la Regione per impostare una sua politica di riserve naturali abbia ad assumere in via preliminare una sua legge-quadro.

In presenza o meno di una legge-quadro dello Stato — che verrà quando verrà — la Regione ha tutto il diritto e la convenienza a farsene una per proprio conto. Se non altro perchè con tale legge sarà poi più semplice provvedere alla creazione delle singole riserve o parchi, senza dovere per ogni volta cominciare « ab ovo » e ripetere per intero tutta la normativa sia generale che specifica.

Inoltre l'esistenza di una legge quadro offrirà un utilissimo supporto ad una pianificazione diretta a programmare la creazione di un razionale sistema di riserve naturali in tutta la regione.

La legge-quadro fisserà i vari gradi di vincolistica da applicare a secondo delle finalità che si vogliono ottenere. Si prevederanno cioè le varie specie di riserve o — nell'ambito di una medesima riserva — le varie zone nelle quali essa possa essere suddivisa.

Seguendo una nomenclatura internazionale, dovranno essere previste zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità; zone di riserva generale ove può essere consentita la coltivazione agro-silvo-pastorale; parchi a scopo educativo-ricreativo, con possibilità di interventi programati; zone di riserva controllata ove è possibile l'attività urbanistica nel rispetto delle prescrizioni di apposito piano- regolamento; e infine delle zone di riserva parziale con finalità specifiche (caccia e pesca, protezione della flora, dei luoghi e monumenti naturali, ecc...).

La legge-quadro detterà inoltre i criteri per il calcolo degli indennizzi e risarcimento danni, le forme di costituzione e di gestione, di sorveglianza e di finanziamento.

C'è il problema dei principi fondamentali delle leggi dello Stato da osservare in mancanza come dicevamo — almeno al momento — di apposita legge-quadro dello Stato.

A me pare che dovranno essere rispettate almeno due esigenze fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Una esigenza di carattere civile ed una di carattere penale.

La prima esigenza riguarda il rispetto dei diritti soggettivi del cittadino, che il nostro ordinamento difende come inviolabili di fronte alla Pubblica Amministrazione. Chi si ritiene violato in questi diritti da un provvedimento della P.A. può affidare la propria difesa alla Magistratura ordinaria né lo Stato o gli altri Enti pubblici godranno del privilegio di una giurisdizione speciale (Tribunali Amministrativi, Consiglio di Stato).

Rientra nei diritti soggettivi il diritto di proprietà, pur nella legittima limitazione che viene apportata al suo uso o modi di

godimento allo scopo di assicurarne la funzione sociale, come vuole la Costituzione e altra parte della nostra legislazione.

La proprietà potrà essere « nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale » (Costituzione art. 42).

La legge regionale non avrà però bisogno in linea di massima — per creare le riserve naturali — di espropriare la proprietà privata, ma soltanto di apporre servitù e vincoli, obblighi e divieti: cioè di regolarne i modi di godimento, perché questi siano resi compatibili con la funzione sociale che il parco o riserva rappresenta. Sarà al più — in effetti — un esproprio attenuato, ma che conta ai fini del rispetto del diritto di proprietà con i suoi limiti delineati dalla Costituzione e dalla nostra legislazione generale, sarà in ogni caso l'obbligo sancito con la medesima legge di un equo indennizzo per il danno che essa patirà durante tutto il permanere della sua destinazione a riserva, o comunque conseguente ad essa.

Indennizzo dunque è la prima esigenza obiettiva da rispettare in omaggio ai diritti soggettivi del privato cittadino.

L'altra esigenza è di natura penale.

Essa consiste nella riserva che le fonti del diritto sanciscono a favore della legge in materia penale.

Nessuna persona può essere sottoposta a procedimento penale, nessun reato può essere addebitato ad alcuno se non per un fatto considerato tale a norma di legge. Nessun regolamento nazionale o locale può comminare pene detentive, multe od ammende che non siano già previste per legge: né tanto meno gli usi o tradizioni, le ordinanze o qualsiasi altro atto amministrativo che non sia una legge formale.

Ora, poiché la Regione non ha il potere in materia penale, non le rimane che servirsi delle disposizioni dello Stato, le cui norme penali prevedano sanzioni specifiche per le infrazioni ai vincoli riservistici. In mancanza di tali specifiche sanzioni, si dovrà ricorrere a quelle stabilite per le violazioni ai regolamenti comunali, essendo pacifico che alle leggi regionali si addica la qualifica di « regolamenti locali », regolamenti locali per eccellenza si dovrebbe ritenere.

Non dunque per analogia, che è vietata nel diritto penale, per trasposizione dal terreno dei regolamenti locali a quello « simile » delle leggi regionali; ma per l'unica e medesima « ratio legis » essendo la volontà del legislatore al momento della imposizione penale rivolta globalmente ed univocamente verso tutte le possibili forme di normativa locale, diversa cioè dalla normativa

statale. Tra la normativa locale occupa il primo posto la legislatura regionale.

Per il discorso fin qui fatto, non ha rilevanza l'avvenuta nuova configurazione delle violazioni ai regolamenti locali, a seguito della legge sulla depenalizzazione 3 maggio 1967 n. 377 che li ha declassati da reati e contravvenzioni a semplici infrazioni amministrative, riducendo le pene detentive, le multe ed ammende a sanzioni amministrative pecuniarie.

Ciò infatti non toglie che tutto il campo rimanga nell'ambito del diritto penale, in quanto tale forma di sanzione — ridotta al rango di sola erogazione pecuniaria — è pur sempre una pena in senso generale soggetta all'art. 25 della Costituzione che afferma: « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ».

In conclusione le sanzioni che le Regioni potranno includere nelle leggi istitutive di riserve e parchi, sono quelle in vigore per le violazioni ai regolamenti comunali, ferme restando pene maggiori quando si tratti di violazioni che riguardino anche specifiche leggi dello Stato per le quali siano previste più gravi sanzioni. E ciò fino a quando non interverranno leggi-quadro o altre leggi dello Stato che prevedano sanzioni speciali « ad hoc », vale a dire per le infrazioni alla vincolistica delle riserve regionali e sub-regionali.

Ci rimane ora da illustrare quella funzione sociale della proprietà privata voluta dalla Costituzione, e che sopra abbiamo richiamato, per giustificare la limitazione del diritto soggettivo di proprietà nei confronti dei cittadini i cui fondi vengono a trovarsi in zona di riserva.

Non è difficile stendere un vasto elenco di interessi della collettività e di finalità del bene comune, insite nelle iniziative riservistiche.

Diremo brevemente di qualcuna di esse:

1) *difesa del suolo e della natura.* Si direbbe che è lo scopo primario, a beneficio di tutti in quanto sia la montagna che la pianura è interessata alla conservazione del territorio. Tutti sanno quanto siano disastrose le conseguenze delle eccezionali alluvioni, e come spesso queste siano conseguenza degli irrazionali ed eccessivi disboscamenti effettuati in montagna.

Inoltre ognuno di noi può essere interessato, per ragioni di studio e di cultura, ad accedere a queste oasi di ricchezza faunistica e della flora.

La lotta contro gli inquinamenti delle acque e atmosferici può trovare qui un suo punto di appoggio.

2) *Fattore di sviluppo economico e turistico.* I parchi naturali sono certamente poli di attrazione turistica per i centri abitati circostanti. Ciò costituisce, unitamente alle forme di indennizzo, una risorsa economica per le popolazioni locali.

Ho presente due trattati internazionali per la creazione e la gestione di un parco comune, ed entrambi si richiamano alla preoccupazione di salvaguardare ed attendere agli sviluppi economici delle popolazioni della zona.

Dice il trattato tra il Land germanico Rheinland Pfalz e il Granducato di Lussemburgo, all'art. 2:

« Le misure che saranno prese... terranno conto in maniera adeguata delle aspirazioni della popolazione a un miglioramento delle condizioni di vita generale ».

L'altro trattato riguarda il medesimo Land della Germania, un secondo Land — il Nordrhein Westfalen — ed il Belgio.

Esso pure dice e più esplicitamente:

Le parti contraenti si impegnano... a garantire « la promotion des intérêts économiques, culturels et sociaux, tout en protègement les beautés naturelles du paysage ».

3) *Indiretto vantaggio per la caccia e la pesca.* L'esercizio della pesca e della caccia risulta fortemente danneggiato e minato dal progressivo deauperamento faunistico ed ittiologico, sia in conseguenza delle rispettive attività incontrollate come anche dall'azione corrosiva dei concimi chimici e degli inquinamenti.

È recente la notizia che i detersivi hanno distrutto nel lago Tovel di Trento l'alga subacquea che aveva la caratteristica di arrossare le acque del lago in primavera. Pare che il fenomeno non potrà più ripresentarsi come da qualche anno già non si ripete.

La creazione di parchi e riserve può rappresentare oasi di protezione e rifugio per la flora e per la fauna stagionale e migratoria.

Certi territori, anche fluviali e lacuali o paludosi, costituiscono un habitat ideale per la stasi e la riproduzione della selvaggina, e per l'incremento del patrimonio ittico.

Riserve dunque di ripopolamento ittico e di selvaggina.

Altrove invece potranno essere favorite zone di caccia e di pesca controllata che, oltre a consentire l'esercizio dell'attività sportiva del genere, potranno anche rappresentare una risorsa di entrate per la gestione delle riserve.

PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO 1971

L'ISTAT ha reso noto i primi risultati del censimento svolto il 24 ottobre 1971, in attuazione della legge 31 gennaio 1969, n. 14.

La *popolazione residente* a quella data costituita dalle persone che avevano la dimora abituale in Italia — è risultata di 54.025.211 persone, delle quali 26.381.955 maschi (48,8 %) e 27.643.256 femmine (51,2 per cento), con un aumento di 3.401.642 unità, pari al 6,7 %, rispetto al censimento del 1961; la popolazione maschile è aumentata di 1.508.096 unità (+ 6,4 %) e la popolazione femminile di 1.803.546 unità (+ 7,0 %). La popolazione femminile supera quella maschile di 1.261.301 unità.

Nei 110 anni compresi fra il 1861 e il 1971 la popolazione residente in Italia si è più che raddoppiata, passando da 26.328.000 a 54.025.000 unità. Nell'ultimo decennio (1961-71) il tasso medio annuo di incremento è risultato pari a 6,5 per mille abitanti, ossia all'incirca della stessa entità di quello che si registrò nel decennio precedente.

L'anzidetto dato provvisorio della popolazione residente accertata al censimento, risulta, per il complesso del Paese, inferiore al corrispondente dato calcolato correntemente sulla base delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. La differenza, non dissimile da quella registratasi in occasione del censimento del 1961, è imputabile in massima parte alla mancata cancellazione dalle anagrafi comunali — soprattutto nelle Regioni dell'Italia meridionale ed insulare caratterizzate, com'è noto, da notevoli flussi migratori — di persone che da tempo hanno trasferito all'estero la loro dimora abituale.

La *popolazione presente* costituita dalle persone di fatto presenti sul territorio nazionale alla data del censimento, è risultata di 53 mi-

lioni 770.371 unità con un aumento, rispetto al 1961, di 3.866.498 unità (+ 7,7 %).

Il numero delle « famiglie » è risultato di 15.954.508 con 53 milioni 420.536 (1) di componenti: pertanto il numero medio dei componenti per famiglia è risultato di 3,3, contro 3,6 nel 1961.

L'aumento tra il 1961 ed il 1971 della popolazione residente è stato di 2.258.819 unità (+ 10,0 %) nell'Italia settentrionale, di 917.321 unità (+ 9,8 %) nell'Italia centrale, e solo di 225.502 unità (+ 1,2 %) nell'Italia meridionale ed insulare. Nel precedente decennio 1951-61, i corrispondenti aumenti risulteranno invece molto meno differenziati tra loro (+ 7,1 %; + 8,3 %; + 5,0 %).

In conseguenza delle sopraddette variazioni, la percentuale della popolazione che risiede nelle tre grandi ripartizioni geografiche è passata, fra il 1961 e il 1971, dal 44,8 % al 46,1 % nell'Italia settentrionale e dal 18,5 % al 19,1 % nell'Italia centrale. Nel Mezzogiorno l'analoga percentuale è invece discesa dal 36,7 % al 34,8 %.

Dai precedenti dati si rileva poi che, specialmente in conseguenza dell'esodo dall'agricoltura, la popolazione accentrata nei Comuni capoluoghi di provincia rappresenta nel 1971 il 34,2 % della popolazione totale contro il 32,1 % del 1961. Peraltro, mentre nel decennio 1951-61 l'incremento della popolazione risultò distribuito per il 90,9 % nei Comuni capoluoghi e solo il 9,1 % negli altri Comuni, nel decennio 1961-71 l'aumento risulta distribuito per il 65,1 % nei capoluoghi e per il 34,9 % negli altri Comuni. Ciò è in gran parte da attribuire alla progressiva saturazione delle aree urbane di taluni grandi Comuni capoluoghi e alla conseguente espansione delle aree metropolitane limitrofe.

È importante rilevare che, per il solo effetto del movimento naturale (eccedenza delle nascite sulle morti), tra il 1961 ed il 1971 la popolazione italiana si sarebbe dovuta incrementare di 4.558.586 unità (+ 9,0 %). Pertanto la differenza di 1.156.944 unità che si riscontra tra il detto incremento e quello risultante dal confronto tra la popolazione accertata ai due censimenti (3.401.642) fornisce una stima dell'eccedenza degli emigrati dal nostro Paese sugli immigrati in Italia.

Con riferimento alle ripartizioni geografiche può osservarsi che tra il 1961 e il 1971 l'incremento di popolazione nell'Italia settentrionale è dovuto per 1.303.207 unità al saldo del movimento naturale e per 955.612 unità all'eccedenza degli immigrati sugli emigrati, mentre nell'Italia centrale è dovuto per 712.037 unità al movimento demografico e per 205.284 unità all'eccedenza degli immigrati sugli emi-

(1) La differenza tra la popolazione residente totale e i componenti delle famiglie, pari a 604.675 unità, è costituita dai componenti permanenti delle convivenze (ospedali, case di cura, collegi, caserme, convivenze religiose, istituti di prevenzione e di pena, alberghi, pensioni e locande, ecc.).

grati. Nell'Italia meridionale e insulare, invece, l'incremento complessivo (225.502 unità) risulta inferiore all'incremento naturale (2.543.342 unità) di 2.317.840 unità il che conferma che questa parte d'Italia ha continuato ad alimentare forti correnti migratorie verso le restanti Regioni italiane e verso l'estero.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1971 E AL 1961
E MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL DECENNIO

Ripartizioni geografiche	*Popolaz. censim.* 1971	*Popolaz. censim.* 1961	*Variazioni intercens. tra il* 1961 *e il* 1971	*Saldo movim. naturale (eccedenza nascite su morti) tra il* 1961 *e il* 1971	*Differenza tra variaz. intercensuali e saldo movim. naturale (col.* 4)-*(col.* 5)
1	2	3	4	5	6
Italia sett.	24.919.036	22.660.217	2.258.819	1.303.207	955.612
Italia centr.	10.304.672	9.387.351	917.321	712.037	205.284
Italia merid.	18.801.503	18.576.001	225.502	2.543.342	— 2.317.840
ITALIA	54.025.211	50.623.569	3.401.642	4.558.586	— 1.156.944

LA SITUAZIONE NEL MEZZOGIORNO

Il Sud come deserto. L'immagine rischia di non essere soltanto letteraria o fantaeconomica. I primi dati del censimento 1971 documentano nel modo più crudo il drammatico processo di svuotamento in atto nelle regioni meridionali e l'allargarsi di quel divario nei confronti del Centro-Nord che era già misurabile in parecchi decenni di crescita economico-sociale. Nel periodo intercorso fra i due ultimi censimenti il peso del Mezzogiorno in termini di imprese è ulteriormente calato nel rapporto col Centro e col Nord del Paese: se infatti nel 1961 le imprese meridionali (industriali, commerciali, di servizi, ecc.) costituivano il 30,2 per cento di tutte le imprese italiane, nel 1971 sono scese a rappresentare solo il 28,4 per cento. Nelle province meridionali e insulari le imprese risultano aumentate, nel decennio, soltanto del 6,9 per cento; nell'intero Paese sono invece cresciute, mediamente, del 13,5 per cento. Il doppio del Sud quindi.

Il discorso non cambia di molto se si passa agli occupati nei settori industriale e terziario: nel 1961 quelli meridionali formavano quasi il 20 per cento del totale nazionale; dieci anni dopo sono scesi

al di sotto del 19 per cento. Difatti, mentre gli addetti alle industrie, al commercio e ai servizi sono aumentati del 14,5 per cento al Nord e del 21,6 per cento al Centro, nel Mezzogiorno il loro incremento si è fermato al 9,3 per cento. Ancora una volta molto al di sotto della media nazionale (+ 14,7).

Non basta: un primo sguardo, regione per regione, ai dati del censimento conferma la maggior debolezza delle aziende industriali man mano che da nord si scende verso Sud. Se infatti il rapporto è di 12-13 addetti per azienda industriale in Piemonte e in Lombardia, esso diventa di 7 addetti in Emilia, di 6 nelle Marche, di 5 in Abruzzo, di 3 in Calabria. Ugualmente « polverizzato » appare altresì il commercio: la media nazionale è di 2 addetti per impresa distributiva senza grandissime differenze fra la situazione lombarda (2,5 addetti per impresa) e quella calabrese o lucana (1,6 addetti per impresa). Anche in questo settore, decisamente « vecchio » ovunque, il Sud sta comunque peggio.

Il decennio 1961-71 ha visto inoltre una fuga dai campi ancor più colossale di quella, già enorme, registratasi negli anni Cinquanta: complessivamente 2 milioni e 452.119 persone hanno lasciato l'agricoltura, di cui ben 1.089.780 nel Mezzogiorno. Ma, mentre al Nord e al Centro l'aumento dei posti di lavoro nell'industria e nei servizi ha quasi bilanciato la diminuzione di addetti all'agricoltura (ci sono però le nuove leve di cui tener conto), nel Sud e nelle Isole neppure un terzo di quegli ex-contadini ha avuto modo di reinserirsi, a casa propria, nel mondo del lavoro. Gli uomini sono spesso emigrati al Nord dove hanno sostituito come manovalanza le operaie settentrionali forzate a divenire casalinghe (o lavoranti a domicilio) da varie ragioni tra cui la carenza di servizi sociali (asili-nido, scuole materne, ecc.).

Se perciò la diminuzione della popolazione attiva è un fenomeno, preoccupante, dell'intero Paese (siamo scesi dal 38,7 al 34,7 per cento di tutti gli italiani) (2), nel Mezzogiorno essa assume caratteri di vera drammaticità. C'è ancora da notare che, ormai, gli occupati in agricoltura formano al Nord solo l'11,1 e al Centro il 13,5 per cento della popolazione lavorativa: al Sud invece essi costituiscono tuttora

(2) POPOLAZIONE ATTIVA (% SUL TOTALE DEGLI ABITANTI)

	1951	1961	1971	*variaz. %* 1961-71
Nord	44,4	42,1	38,1	— 0,4
Centro	41,7	38,3	34,8	— 0,5
Sud e Isole	37,1	34,7	30,1	—12,2
Italia	41,2	38,7	34,7	— 4,3

il 30 per cento della stessa. Ciò significa che altre decine di migliaia di contadini e di contadine verranno « espulsi » dalle campagne meridionali nei prossimi anni. Con quali prospettive di reinserimento sociale?

Anche negli anni Sessanta è rimasta aperta nelle province meridionali la grande, dolorosa, ingiusta ferita dell'emigrazione: vi sono regioni che hanno conosciuto, malgrado l'ancor alto tasso di natalità, perdite secche di abitanti. Prima fra tutte, per proporzioni, la Calabria, seguita dal Molise, dalla Basilicata, dall'Abruzzo, dalla Sicilia (pure una regione centrale particolarmente depressa, l'Umbria, ha perso popolazione). Anche al Sud gli abitanti dei Comuni montani, collinari, agricoli si addensano alla periferia delle aree metropolitane formandovi un nuovo sottoproletariato urbano.

C'è poi un altro dato del censimento da considerare: lo scarto fra popolazione residente e popolazione realmente presente. Mentre al Nord quest'ultima appare costantemente superiore alla prima, man mano che si scende verso l'area mediterranea gli abitanti censiti come « presenti » risultano sempre meno dei residenti ufficiali, e lo scarto anzi si allarga paurosamente: in Calabria quasi il 5,5 per cento dell'intera popolazione residente non è risultato « presente » per gli operatori del censimento, in Basilicata poco meno dell'8 per cento.

Siamo di fronte, in tutta evidenza, ad una società in disgregazione la quale esige uno sforzo programmato, massiccio e costante, affinché come si diceva prima, dopo lo sfacelo delle vecchie strutture contadine non si apra la fase della fuga e quindi del deserto. Sono cifre, queste del censimento '71, che spiegano meglio di mille discorsi come e perchè la « questione meridionale » sia esplosa anche a livello politico.

(*Vittorio Emiliani* - *Il Giorno*)

POPOLAZIONE: VARIAZIONI 1961-1971

Val d'Aosta	+	8.293	Umbria	—	22.144
Piemonte	+	520.522	Lazio	+	763.136
Lombardia	+	1.120.566	Abruzzo	—	42.932
Trentino-Alto Adige	+	53.058	Molise	—	38.423
Liguria	+	113.190	Campania	+	294.063
Friuli-Venezia Giulia	+	5.512	Puglia	+	141.160
Veneto	+	263.225	Basilicata	—	41.908
Emilia-Romagna	+	174.423	Calabria	—	82.148
Toscana	+	184.735	Sicilia	—	53.685
Marche	+	11.574	Sardegna	+	49.375

RIPROPOSTI 130 MILIARDI PER LA DIFESA DEL SUOLO

Alla vigilia di Ferragosto, il Governo ha approvato alcune decine di provvedimenti che impegneranno per un lungo periodo, alla ripresa autunnale, l'attività della Camera e del Senato. Molti dei disegni di legge non sono « inediti »: erano già stati presentati al Parlamento, ma decaddero in seguito all'anticipata conclusione della scorsa legislatura.

In particolare, riproponendo un vecchio disegno di legge, il Consiglio dei ministri ha autorizzato una spesa di 130 miliardi per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo. Nella relazione che accompagna questo provvedimento, si ricorda che con la legge del 19-3-1952 furono dettate le prime organiche disposizioni per la razionale sistemazione dei corsi d'acqua mediante un piano orientativo che prevedeva la realizzazione, in un trentennio, di interventi « di sicurezza » lungo i principali corsi d'acqua. Tuttavia i mutamenti intervenuti nella situazione idrogeologica del suolo hanno messo in risalto la necessità di una verifica approfondita delle previsioni fatte con il piano orientativo del 1952; ne è derivata l'esigenza di provvedere con un nuovo stanziamento straordinario di fondi.

Come si è detto, la spesa prevista dal disegno di legge è di 130 miliardi — ripartiti in cinque anni — di cui 60 miliardi per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici e 65 miliardi per quelli di competenza del Ministero dell'agricoltura. Il provvedimento prevede inoltre una spesa di cinque miliardi nel quinquennio 1971-75 per progettazioni, rilievi, ecc.

* * *

Non possiamo ritenerci soddisfatti di questa notizia in relazione alla entità del finanziamento.

Ricordiamo che il 15 genanio 1971 il Governo presentò analogo provvedimento al Senato per un finanziamento di 130 miliardi, distribuiti nel quinquennio.

Presso il Senato il disegno di legge governativo era stato esaminato congiuntamente alla proposta dei componenti le commissioni Lavori Pubblici e Agricoltura (presentata dai senatori Togni, Rossi Doria e altri), con la quale si proponeva un finanziamento totale di 410 miliardi (cfr. « Il Montanaro d'Italia », n. 5/6 1971, pag. 421).

La Commissione parlamentare per l'ecologia, l'8 luglio 1971, espresse sui due disegni di legge il parere che la proposta governativa fosse del tutto inadeguata, mentre la proposta Togni-Rossi Doria corrispondeva pienamente alle conclusioni emerse nel corso della indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, promossa dal Senato.

Le commissioni riunite Lavori Pubblici e Agricoltura del Senato, il 13 ottobre 1971, esaminarono i due disegni di legge in sede referente. A conclusione di un ampio dibattito, le predette commissioni hanno espresso « una sostanziale unanimità di interventi nell'invocare dal Governo stanziamenti più adeguati alla gravità del problema in esame », delegando i Presidenti delle due Commissioni e il relatore, sen. Lombardi, ad esaminare con i Ministeri del Tesoro, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura « ogni concreta possibilità di aumentare i fondi stanziati ».

Successivamente si era avuta notizia della disponibilità del Tesoro ad aumentare l'entità dei fondi da utilizzarsi in un biennio anzichè in un quinquennio, in attesa che una organica legge di difesa del suolo fosse predisposta sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione interministeriale, presieduta dal compianto prof. De Marchi.

La fine anticipata della legislatura non ha consentito la approvazione della legge.

Al momento in cui scriviamo non conosciamo il testo integrale del disegno di legge governativo, né il ramo del Parlamento al quale è stato presentato. Non sappiamo se il disegno di legge contiene una eventuale delega alle Regioni in questa materia.

L'unica notizia certa è l'importo di soli 130 miliardi, per di più ripartiti in cinque anni. Non possiamo certo accogliere con soddisfazione questa notizia!

(g.p.)

GARANTITO IL GETTITO ICAP-ENEL DAL 1973 AL 1977

La Gazzetta Ufficiale del 24 luglio ha pubblicato la legge 24 luglio 1972 n. 321 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, in materia di riforma tributaria.

Sul precedente numero della rivista (pag. 445) abbiamo illustrato l'azione svolta dall'UNCEM per ottenere una modifica del decreto legge, allo scopo di assicurare in primo luogo ai Comuni e agli altri Enti interessati alla addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL (legge 9 ottobre 1967, n. 973) la continuità del gettito che, per effetto della legge n. 973, è cessato al 31 dicembre 1971.

La nostra richiesta era stata accolta dalla commissione speciale della Camera il 28 giugno e l'art. 2 del decreto legge era stato modificato con l'aggiunta del seguente comma: « Per l'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL si farà riferimento alle somme attribuite per l'anno 1971 ».

Senonchè la Camera, nella seduta del 14 luglio, ha ulteriormente modificato l'art. 2 del decreto, inserendo il seguente comma: « Inoltre ai comuni è attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL ».

Il nuovo testo approvato, avendo specificato il destinatario anziché il tipo di imposta, ha praticamente escluso le provincie, le Camere di Commercio e le Aziende Autonome di Soggiorno da questo beneficio.

Va notato che sul gettito annuo di 10 miliardi, la quota spettante

alle provincie è stata di circa 3 miliardi, mentre alle Camere di Commercio e alle Aziende di Soggiorno sono toccati 800 milioni.

In effetti, per il quinquennio '73-'77 saranno attribuiti ai Comuni e alle Provincie somme di importo pari a quelle riscosse o attribuite o devolute per l'anno 1972 (per l'ICAP-ENEL invece solo per i comuni e per il 1971), maggiorate annualmente del 10 %. Per le imposte comunali di consumo è invece data facoltà ai comuni — come anche l'UNCEM aveva richiesto — di far riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

La modifica del testo legislativo è stata proposta alla Camera dal relatore on. Pandolfi, a nome del « comitato dei nove » composto pariteticamente da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Il predetto comitato ha quindi modificato il testo approvato dalla Commissione speciale il 28 giugno nella forma sopra indicata, che è stata poi approvata in assemblea dalla Camera e, successivamente, dal Senato.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

PROVVEDIMENTI PER GLI EX-COMBATTENTI

Sono abbastanza note le polemiche che hanno accompagnato la legge 336 del 24-5-1970 e le successive modifiche approvate con legge n. 824 del 9-10-1971 a favore degli ex combattenti e assimilati.

Da un lato le proteste provengono dai lavoratori ex combattenti che non hanno la fortuna di essere dipendenti di Enti pubblici o di Enti locoli e quindi di godere di questi benefici; dall'altro le proteste provengono dagli Enti locali i quali, per effetto delle predette leggi, si sono visti imporre un rilevante onere senza che da parte dello Stato si assicurassero corrispondenti mezzi di entrata.

La Delegazione dell'UNCEM della Provincia autonoma di Bolzano, con un voto adottato il 10 agosto:

« Visto il testo della legge 9-10-1971 n. 824, pubblicata nella G.U. del 15-10-1971 n. 262, con la quale in attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24-5-1970 n. 336 le norme a favore di ex-combattenti ed assimilati sono state estese espressis verbis *ai dipendenti degli Enti locali.*

Considerato che il legislatore ha accollato l'intero onere finanziario all'ente datore del lavoro, non considerando la precaria situazione finanziaria dei comuni, assolutamente incapaci di provvedere al riguardo;

Ritenuto equo e logico che all'accollo di nuovi oneri finanziari segua l'assicurazione di corrispondenti mezzi d'entrata;

Constatato, che risulta omessa l'assegnazione di corrispondenti mezzi d'entrata, indipensabili per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione della predetta legge;

Considerata la situazione finanziaria dei comuni della provincia

di Bolzano che non possono sostenere il nuovo onere finanziario di notevole entità in considerazione dell'alta percentuale dei beneficiari »; ha chiesto, tramite la Presidenza nazionale dell'UNCEM che

« il Parlamento della Repubblica voglia predisporre d'urgenza apposita legge che assegni agli Enti locali i necessari mezzi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla concessione dei benefici disposti a favore degli ex combattenti ed assimilati con leggi 24-5-1970 *n.* 336 *e* 9-10-1971 *n.* 824 ».

Numerose analoghe richieste ci sono pervenute da amministrazioni provinciali e comunali delle zone montane e le abbiamo trasmesse al Parlamento.

Sullo scottante argomento pubblichiamo una lettera personale indirizzata ai parlamentari bresciani dall'avv. Cesare Trebeschi, presidente della Azienda municipalizzata di Brescia e del Collegio dei Revisori dei conti dell'UNCEM.

LA LETTERA DELL'AVV. TREBESCHI

Agli onorevoli Parlamentari Bresciani

Il vincolo che ci accomuna nel ricordare quanti hanno testimoniato con la vita e col sacrificio della vita che le idee valgono per quello che costano e non per quello che rendono, mi suggerisce di esporVi con bresciana schiettezza alcune considerazioni sulle proposte di estendere ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti da aziende private i benefici agli ex combattenti, concessi ai dipendenti pubblici con quella legge 24 maggio 1970 n. 336 che a mio modesto avviso per la leggerezza di chi l'ha varata e la pesantezza delle sue conseguenze, è più atta a screditare una legislatura che ad onorare una categoria.

Francamente, mi auguro che questa volta si trovi qualche parlamentare disposto a risalire la corrente della demagogia, e i motivi per farlo sono ben più impetuosi di quella corrente: se ne possono indicare alcuni tra mille.

1. In primo luogo, dev'essere demistificata l'affermazione che vede in questi « benefici » un riconoscimento del sacrificio per la Patria.

La legge 24 maggio 1970 n. 336, così come la successiva 9 ottobre 1971 n. 824 assolvono il ben più limitato e — mi si consenta — egoistico scopo di concedere un nuovo vantaggio a chi aveva già il beneficio di essere in servizio presso lo Stato o presso un ente pubblico.

L'ultima pubblicazione in argomento (questa disciplina ha se non altro recato notevole beneficio di produzione editoriale e di dotte consulenze professionali) afferma con pedante precisione che sono riconosciuti ex combattenti coloro che abbiano partecipato alle campagne di:

— Africa 1894-1896;
— Libia 1911-1912;
— polizia coloniale 1913-1914;
— prima guerra mondiale (compreso il fronte di Anatolia) 1915-1918;
— operazione di grande polizia coloniale... e

giù giù tutti i successivi fatti d'arme fino al 1945; la legge equipara agli ex combattenti vedove, orfani, profughi, invalidi, etc.

In virtù poi della legge 2 aprile 1958 n. 342, meritano gli stessi benefici la Wehrmacht, e non so se le SS e gente del genere.

È un vero peccato ci si dimentichi di quelle vittime dei fatti siciliani della primavera 1848 che pur trovano ospitalità e comprensione nel bilancio dello Stato, unitamente ai terremotati di Messina.

Scherzi a parte, nessuno, penso, vorrà far credere che si trovino ancora in servizio i reduci di Adua o d'Anatolia, o anche soltanto i ragazzi del '99; e se il ricordo della campagna di Libia è forse soltanto un atto di omaggio a Giolitti, è pur lecito chiedere se chi a suo tempo ebbe a sottoscrivere prima e ad approvare poi la proposta Villa, oltre a qualche reminiscenza storica, avesse la percezione statistica dell'entità del fenomeno in esame.

Alle apparenze sembrerebbe di sì, atteso che secondo l'art. 5 della legge 336, l'onere veniva valutato in 7 miliardi per il 1969 ed in 9 per il 1970, certamente dopo un calcolo accurato; così come oggi si vorrebbe far credere che l'onere può essere quantificato in 15 miliardi per l'intera penisola.

Ma se invece che ad astrusi calcoli i proponenti avessero fatto ricorso ad un banale calendario, avrebbero potuto rendersi conto che lungi dall'essere in servizio — magari in attesa della loro benedizione — i reduci di Vittorio Veneto stavano — ed alcuni stanno ancora! — tenacemente attendendo nel quieto riposo della pensione quel cavalierato che sembra destinato a dare dignità alla morte e prestigio agli annunci funebri.

Orbene, quel pur contrastato provvedimento, aveva il pregio di porre sullo stesso piano tutti i reduci della grande guerra, mentre la 336 con un paradossale criterio alla rovescia, opera una serie di discriminazioni, escludendo anzitutto da ogni beneficio gli ex combattenti che non fossero più in servizio al 7 marzo 1968, e premiando poi quelli in servizio, non in proporzione alle benemerenze patrie (campagne di guerra, decorazioni, e tutt'al più — per odioso che sia — diverso grado militare) e nemmeno in proporzione al danno economico eventualmente subito (e quindi allo stipendio goduto all'atto del richiamo alle armi); ma moltiplicando con acconci coefficienti lo stipendio odierno.

In tal modo, questi benefici possono tradursi in parecchie decine di milioni per chi gode oggi di una importante qualifica, anche se le sue glorie militari si riducono ad un solo giorno di retrovia, a fronte

di benefici cento volte inferiori per combattenti che hanno fatto 10 anni di naia e di trincea, ma che hanno la disgrazia di trovarsi all'ultimo gradino sociale.

2. Con sistematico umorismo, la nuova proposta (mi riferisco, fra le tante, alla Tozzi Condivi) dice che gli oneri per l'estensione dei benefici al settore privato saranno sopportati dagli Enti previdenziali con i loro normali bilanci.

Evidentemente, i proponenti ritengono normale il fallimento degli istituti previdenziali, e questa volta non hanno nemmeno ipotizzato un pur approssimativo calcolo della spesa, così come non si sono resi conto che nel settore privato le situazioni sperequative sono soggette ad aumentare indefinitamente. Infatti, nessuno vieta la determinazione di lauti stipendi alla vigilia del collocamento a riposo, in mera funzione pensionistica, senza alcun aggravio per le Aziende, ma con una folle locupletazione di alti papaveri ed un pauroso impoverimento delle casse previdenziali.

Questo degli oneri è d'altra parte il più grave dei problemi, sotto il profilo concreto, dopo quelli di principio sopra indicati.

3. A questo punto, ritengo non inutile passare ad una concreta esemplificazione.

Secondo un'indagine testè conclusa, nell'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Brescia — che conta complessivamente 1.230 lavoratori — sono interessate all'applicazione delle leggi 336/824, 252 persone, di cui 195 in servizio e 57 collocate a riposo dopo l'entrata in vigore della legge: tra le prime, 74 sono propense a dimettersi, mentre è presumibile che proseguiranno il lavoro 121 unità.

L'art. 3 della legge 336 prevede che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo siano portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza. Ma se ciò è — forse — ipotizzabile nei grossi ruoli statali, l'ipotesi è ictu oculi risibile in Enti minori: basti pensare al Comune di Cevo che collocando a riposo 4 lavoratori su 5 potrebbe portare in diminuzione i posti lasciati liberi soltanto suicidandosi come Comune; il discorso vale anche per Enti meno piccoli, ma articolati in servizi distinti: non si può ovviamente sopprimere, per esempio, il posto di ragioniere capo o di segretario generale o di direttore generale o quello di autista di autobus, anche se la sostituzione di elementi più giovani ad elementi anziani può portare un discreto risparmio. Ma si deve considerare che qualunque organismo serio investe somme ingenti per la formazione del personale, e che in molti casi andrebbero anticipatamente in riposo lavoratori che hanno appena concluso il loro ciclo di addestramento, e che entrerebbero pertanto proprio ora nella fase di maggior produttività.

Il discorso vale in particolar modo per orfani ed invalidi, magari collocati coattivamente.

La copertura dei costi non può pertanto avvenire per questa strada, e bisogna cercarne un'altra, incrementando le entrate: a tale scopo (riporto sempre l'esempio dei Servizi Municipalizzati di Brescia) forse per difetto di quella fantasia che arricchisce i legislatori, gli amministratori non trovano altri rimedi che un'addizionale sulle tariffe dell'acqua e del gas, andando a gravare purtroppo anche sul bilancio di quegli ex combattenti che non godono dei benefici perché già collocati a riposo!

4. Non sarà inutile un'altra esemplificazione, dal punto di vista del beneficiario.

Prendiamo la famiglia di un caduto, composta da un insegnante, un impiegato, un professionista. La « benemerenza patriottica » dei tre orfani (se di benemerenza, con pessimo gusto, si può parlare), è evidentemente identica, mentre vengono a differire — e in modo radicale — i cosiddetti benefici.

Infatti, l'insegnante orfano di guerra può già aspirare agli avanzamenti ed ai pensionamenti della 336; l'impiegato privato orfano di guerra potrà aspirare agli stessi benefici se e quando dovesse divenire legge la Vostra proposta; il professionista (o il contadino, l'artigiano) orfano di guerra potrà avere a suo tempo la pensione.

Pur prescindendo dalle conseguenze per gli istituti previdenziali, appare quindi evidente l'ingiustificata discriminazione (in ragione di tempi e di misura) fra tre posizioni assolutamente identiche, accentuata dal fatto che in genere i dipendenti pubblici hanno goduto di benefici all'atto dell'assunzione ed hanno già potuto riscattare il periodo bellico.

Ancor più grave risulta la discriminazione fra gli orfani, tuttora in grado di lavorare, e la vedova o i genitori del caduto, che in grado non sono: ancor oggi la vedova gode della lauta pensione mensile di 26.645 lire che, molto spesso, rappresenta la sua unica entrata, mentre ex combattenti ed orfani possono (anche dopo il conseguimento dei benefici) trovare un reimpiego, magari parziale, e magari non gravato da tasse e contributi.

5. Questo è infatti e da ultimo l'aspetto più odioso della legge: che, a fronte di pensioni indirette di guerra tuttora ammontanti a complessive 320.000 lire annue per genitori e vedove senza stipendio proprio, abbiamo l'istituzione di benefici dell'ordine di parecchie decine di milioni per ciascuna persona: la gazzetta ufficiale riporta il collocamento a riposo (ex legge 336) di direttori generali di enti di Stato: provate a verificare l'onere della operazione!

A Brescia, globalmente la sola Azienda dei Servizi Municipalizzati avrà un onere complessivo di 500 milioni per 5 anni (e così in totale circa 2 miliardi e mezzo) mentre decisamente inferiore è l'intera somma delle pensioni godute da tutte le vedove di guerra nella città di Brescia!

6. Mi si consenta di concludere con la considerazione più amara.

Questo complesso di benefici otterrà senz'altro il risultato di accelerare l'esodo dal pubblico impiego ed in genere dal lavoro del maggior numero delle perosne che in ragione di sacrifici personali o familiari sono legate al sentimento di Patria. E trattandosi di un esodo prezzolato — e profumatamente prezzolato — bisogna essere lontani dalle scuole ed in genere dalla nuova generazione per ignorare il commento: ecco delle idee che rendono, magari in proporzione inversa al loro costo!

La chiacchierata è lunga e le osservazioni forse pungenti: ma molti di Voi hanno pur pagato con personale sacrificio la libertà di proporle e non dubito quindi che vorrete farVi carico di controllarle, e di trarne le dovute conseguenze: in un'azienda privata questi errori si pagherebbero col fallimento.

Vogliate comunque scusare la libertà che mi prendo a titolo personale, senza pretesa di rappresentatività, e gradire i migliori saluti.

avv. Cesare Trebeschi

Brescia, 31 *luglio* 1972

INCONTRO CON IL PRESIDENTE ANDREOTTI E CON IL MINISTRO SULLO DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI

Nei giorni 18 *e* 19 *luglio scorso, promossa dal ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni, si è svolta a Roma una conferenza cui hanno partecipato, per il governo, il ministro Sullo e, per una parte dei lavori, il presidente del consiglio onorevole Andreotti, oltre a numerosi sottosegretari e, per le Regioni a statuto ordinario, i presidenti delle giunte e i presidenti e i vice-presidenti di minoranza dei consigli.*

I lavori della conferenza sono stati aperti da un discorso del presidente del consiglio dei ministri e da due relazioni approntate dalle commissioni all'uopo costituite: l'una sui criteri seguiti per la compilazione degli schemi di leggi-cornice relative alle singole materie; l'altra sullo studio dei provvedimenti di riordinamento degli enti operanti nei settori di materie attribuite alle Regioni. La conferenza è stata conclusa dal ministro Sullo.

Nel corso dei loro interventi i rappresentanti delle Regioni hanno sollevato fondamentalmente due ordini di problemi. Il primo riguarda il metodo adottato per la preparazione e per il tipo di partecipazione alla conferenza; il secondo i temi oggetto dell'incontro.

Circa la prima questione i rappresentanti delle Regioni hanno dichiarato di essere favorevoli a un confronto fra Stato e Regioni al livello politico e sulla base del riconoscimento del ruolo positivo ed essenzialmente legislativo delle Regioni, confronto che deve svolgersi — è stato detto — secondo procedure di coordinamento limitate alla formulazione di principi, alla elaborazione delle grandi scelte politiche, all'integrazione fra piani regionali autonomamente elaborati e all'indicazione degli obiettivi di interesse generale; il che comporta

— si è osservato — la scelta di sedi diverse di incontro fra gli organi regionali (giunte e consigli) e gli organi centrali (governo e parlamento). Tale confronto, inoltre, deve avvenire sulla base dell'informazione reciproca e preventiva dei temi e degli argomenti proposti per la discussione nonché degli elaborati che dovranno essere presi in esame, onde il pensiero espresso dai rappresentanti regionali sia frutto di opinioni e di giudizi formulati collegialmente (da giunte e consigli) e non risulti improvvisato e frettolosamente concepito.

Per quanto concerne la seconda questione gli intervenuti, oltre a soffermarsi (per quanto possibile, data la mancanza preventiva di informazione) sui temi oggetto dell'incontro, hanno dedicato la loro attenzione ai problemi immediati che stanno oggi di fronte alle Regioni: i mezzi finanziari per assolvere compiutamente alle funzioni trasferite e ai compiti derivanti da alcune recenti leggi statali (casa, assistenza, agricoltura ecc.), gli ostacoli frapposti dalle commissioni di controllo all'attività degli organi regionali, l'autonomia funzionale e contabile delle assemblee e così via.

Nelle sue conclusioni, il ministro Sullo ha rilevato l'utilità della riunione — pur nel suo carattere anomalo e non ripetibile nella formula adottata — ed ha assicurato di essere sensibile alle questioni sollevate che — ha dichiarato — ispireranno la sua attività alla direzione del ministero.

LEGGE REGIONALE NEL FRIULI V.G. PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge 18 agosto 1972 n. 44 (pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione il 24 agosto) per la « Protezione della flora spontanea ».

La legge, alla quale la stampa ha dedicato molta attenzione, è stata proposta dal Consigliere regionale Libero De Martinis (già Consigliere nazionale dell'UNCEM e Presidente della Comunità Carnica) e dai Consiglieri Del Gobbo, Pittoni, Dal Mas, Coloni, Mizzau, Metus, Cocianni, Bianchini, Di Gallo e Virgolini.

Pubblichiamo il testo della legge facendolo precedere dalla relazione illustrativa dei presentatori.

LA RELAZIONE

Signor Presidente, signori Consiglieri!

Pur rendendoci conto che in base alle più recenti acquisizioni delle scienze naturali ed ecologiche la protezione più valida per la flora la si abbia nella tutela di vasti territori sottoposti a regime di riserve o di parchi naturali, piuttosto che nella proibizione della raccolta di singole specie, pensiamo che una unificazione e soprattutto un perfezionamento della normativa fin qui vigente in materia non possa che contribuire ad una più efficace difesa ambientale. Per tali motivi ci onoriamo di presentare questa proposta di legge contenente norme per la protezione della flora spontanea nella regione Friuli-Venezia Giulia.

È noto che nella nostra regione, che si estende dal mare sino alle Alpi, esiste una flora spontanea estremamente varia e pregevole. Infatti, singolari condizioni climatiche, geologiche e ricchezza di ambienti, che vanno dalle coste e dalle dune litoranee, attraverso la zona delle risorgive friulane, l'alta pianura, la fascia collinare e morenica fino alle Alpi e che include anche il Carso, hanno consentito la confluenza di svariate specie e formazioni vegetali.

Questo immenso patrimonio floristico, che assume nelle Alpi aspetti particolarmente spettacolari, fino a non molti anni fa era pressochè intatto. Con l'aumentata mobilità della popolazione del territorio regionale, che ha come maggiori poli di attrazione la fascia costiera e la montagna, assistiamo purtroppo ad un progressivo depauperamento di questo inestimabile patrimonio comune, in quanto la sempre più massiccia presenza umana porta fatalmente, se non regolamentata da opportuni provvedimenti, ad una distruzione irreversibile della flora spontanea. È necessario perciò provvedere tempestivamente alla difesa di tale patrimonio con apposite leggi sulla protezione della flora, che vengano ad affiancare quelle iniziative che già sono state intraprese a livello regionale.

A riprova di quanto abbiamo detto, ricordiamo la paurosa rarefazione di varie specie, autentici monumenti naturali (es. stella alpina), che fino a pochi anni fa erano facilmente reperibili nella nostra regione.

Cosa è stato fatto nella nostra regione ed in quelle limitrofe per la protezione della flora?

Provincia di Udine

Il Prefetto di Udine, con decreto dell'8 settembre 1959, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e del Museo friulano di scienze naturali, aveva elencato 25 specie di piante alpine dichiarate protette, delle quali era vietata la raccolta di più di sei esemplari di fiori per specie, mentre era assolutamente vietata la raccolta della Wulfenia Carinthiaca, in quanto presente soltanto al passo di Pramollo.

Il decreto vietava la vendita ed il commercio delle menzionate piante (con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi) e dei relativi fiori. Esso disciplinava la raccolta ed il commercio di tali specie in determinati casi, sottoposti a licenza rilasciata dalla Prefettura.

La vigilanza era demandata al corpo forestale, alle guardie giurate, ai vigili urbani, ai guardacaccia, ai guardapesca ed in genere a tutti gli agenti di pubblica sicurezza.

Per la cronaca, è stato registrato un solo caso di contravvenzione, elevata dalle guardie forestali di Tolmezzo, a due villeggianti che avevano raccolto stelle alpine a Forni di Sopra.

Provincia di Trieste

Il Commissario generale del Governo, con decreto n. 107 del 18 aprile 1957, elencava tutte le orchidee più 16 piante protette e, successivamente, con decreto del 3-5-1960, n. 11, prevedeva le sanzioni per i trasgressori.

Provincia di Belluno

Vige il decreto n. 3150-Div. III del 27-9-1966, che per dieci tipi di piante vieta la raccolta di qualsiasi esemplare, mentre limita la raccolta di non più di tre esemplari per altre otto varietà.

Jugoslavia

Nella Slovenia, confinante con la nostra regione, è vietata la raccolta, la distruzione ed il commercio di ben 30 tipi di piante alpine spontanee.

Austria

Ad integrazione del decreto 18-12-1952, è stato emanato, il 18 maggio 1954, un ordine, tutt'ora in vigore, che proibisce assolutamente la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento di fiori, fusti, bulbi, rizomi di 22 specie di piante alpine.

Per i trasgressori è stabilita una ammenda fino a 20 mila scellini e, in casi più gravi, la reclusione fino a 6 settimane.

Una più precisa e concreta regolamentazione è stata emanata dalle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.

Valle d'Aosta

Il Consiglio regionale ha approvato la legge 8 novembre 1956, in base alla quale viene dato mandato al Presidente della Giunta di stabilire l'elenco delle piante protette in tutta la regione, ivi comprese certe piante spontanee esistenti in determinate zone aventi particolare interesse turistico e botanico.

Il decreto del Presidente della Giunta n. 43 del 31 gennaio 1957 elenca 12 specie di piante.

La vigilanza e l'osservanza della legge è demandata agli agenti giurati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, agli appartenenti ai corpi armati di polizia ed agli agenti giurati della polizia locale.

I contravventori sono denunciati alla autorità giudiziaria e sono penalmente perseguibili.

In questa Regione la regolamentazione della materia ha avuto esecuzione con la emanazione della L.R. n. 10 del 28 giugno 1962.

L'art. 1 dichiara « protette » 28 specie di piante, mentre l'art. 2 considera « protetti » 5 tipi di piante officinali.

La sanzione prevista per i contravventori è la seguente: ammenda amministrativa da lire 1.000 a lire 50.000, commisurata all'entità del danno arrecato, alla qualità ed alla rarità della specie danneggiata.

La vigilanza è demandata al corpo forestale, ai custodi forestali, ai guardacaccia, ai guardapesca, ai vigili urbani.

Signor Presidente, signori Consiglieri!

Sulla utilità del progetto di legge e sulla necessità della sua approvazione ci siamo soffermati in precedenza. Riteniamo ora opportuno chiarire che gli oneri, che per effetto dello stesso graverebbero sul bilancio regionale, sarebbero di irrilevante entità.

Per conseguire risultati concreti la Regione dovrebbe promuovere, con opportuni mezzi e iniziative e materiale propagandistico, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della regione e, in particolare, di quella indicata dall'art. 1 del presente disegno di legge.

Sarebbe inoltre necessario che il personale di vigilanza venisse opportunamente istruito per poter riconoscere di primo acchito le specie protette.

I proponenti della presente proposta di legge si augurano che il Consiglio regionale voglia riconoscerne la validità ed opportunità, approvandola all'unanimità.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. 44

PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 1

Sono considerate protette le seguenti specie di piante:

— Aquilegie, tutte
— Armenia elongata (Hoffm.) Kock
— Artemisia nitida Bertol. (Genepì, altanisie, cjanaipàz)
— Asphodelus albus Mill. (Asfodelo, poràz))
— Campanula zoysii Wulf. (Campanella azzurra, campanelis, urticela)
— Clematis alpina Mill. (Vitalbella, pavòn)
— Cypripedium calceolus L. (Scarpetta della Madonna, dalmine dal Signôr, scarpa de la Madona)

— Daphne striata Tratt. (Dafne, ulîf mat))
— Dictamnus albus L. (Limonella, frassinele)
— Erucastrum palustre (Pir.) Visiani
— Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi, gjate, burale turchine, salate di mus)
— Erythronium dens canis L. (Dente di cane)
— Fritillaria montana
— Fritillaria tenella MB. (Meleagride)
— Gentiana froelichii Jan. (Genzianella cerulea, anziane)
— Gentiana lutea L. (Genziana gialla, anziane zale)
— Gentiana punctata L. (Genziana punteggiata, anziane puntinade)
— Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia)
— Gladiolus paluster Gaud. (Gladiolo di palude)
— Iberis intermedia Guers. (Iberide rossa)
— Iris illyrica Tomm. (Iride celeste)
— Jurinea mollis (Falso cardo)
— Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina, simprivîf di mont, stelute alpine)
— Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso, jarbe di ton, zi di Sant'Antoni, gràssala)
— Lilium carniolicum Brnh. (Giglio arancione, zi naranzòn)
— Lilium martagon L. (Giglio martagone, zi di bosc, rizzòz, gràssala de l'ors)
— Narcissus poëticus L. (Narciso)
— Nigritelle, tutte
— Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
— Nymphaea alba L. (Ninfea)
— Orchidacee, tutte
— Paeonia officinalis L. (Peonia, peonie)
— Phyteuma comosum L. (Raponzolo di monte, macaròte)
— Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia)
— Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
— Primula auricula L. (Orecchia d'orso, primule)
— Primula tyrolensis H.W. Schott (Primula del Tirolo, primule)
— Primula wulfeniana H.W. Schott (Primula di Wulfen)
— Ranunculus glacialis L. (Ranuncolo di monte, vissigànt)
— Veronica bonarrota L.
— Veronica lutea Wettst. (Veronica gialla di roccia)
— Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).

Art. 2

È vietata la rottura, lo sradicamento, la distruzione, l'estirpazione e l'asportazione delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi e dei semi delle piante protette.

È vietata la vendita ed il commercio di dette piante o di parte di esse (radici, rizomi, bulbi, tuberi e semi) e dei relativi fiori sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.

Art. 3

Fanno eccezione ai divieti di cui all'articolo 2 le piante che si trovino, assieme alle altre erbe, entro il perimetro dei prati quando vengono sfalciati per la fienagione e che siano tagliate assieme al resto.

Art. 4

La raccolta dei fiori delle piante protette indicate all'articolo 1 è ammessa, per ogni specie, in non più di cinque esemplari per persona, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Art. 5

È assolutamente vietata la raccolta, in qualsiasi numero di esemplari, delle seguenti specie:

1) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia);
2) Gentiana froelichii Jan. (Genzianella cerulea);
3) Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia);
4) Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia);
5) Fritillaria montana;
6) Iris illyrica Tomm. (Iride celeste);
7) Narcissus poëticus L. (Narciso).

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana può autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, dei loro fiori, rizomi, bulbi o radici e tuberi per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali.

L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere rinnovata annualmente e va richiesta al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, con domanda in carta legale, nella quale dovranno essere specificati, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata.

L'autorizzazione dovrà fissare i termini di durata della raccolta, nonchè eventuali limitazioni qualitative e quantitative, determinando le località o le zone in cui la raccolta stessa potrà aver luogo. Essa può

essere concessa quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale, nè ad alcuna specie di piante spontanee protette.

I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l'autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 7

La vendita ed il commercio delle piante protette o di parte di esse, quando provengano da colture industriali, giardini od orti botanici, è ammessa purché la provenienza sia comprovata da certificato di origine rilasciato dalla Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali, i giardini o gli orti botanici.

Art. 8

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è demandata agli agenti del Corpo forestale, ai funzionari ed agenti giurati dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, agli agenti di polizia, ai guardacaccia, ai guardapesca, ai vigili urbani e comunali o alle guardie giurate volontarie che, per la loro particolare competenza (quali gli appartenenti ad associazioni naturalistiche o similari), siano state prescelte dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 9

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000 a lire 200.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, viola le prescrizioni ed i divieti cui è tenuto.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all'età di chi le ha commesse.

Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.

La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana e sentiti gli Enti naturalistici o gli Istituti scientifici, può decretare che in determinate zone, località o periodi venga vietata la raccolta di qualsiasi esemplare

di piante o fiori protetti, nonchè di altre specie non previste dall'articolo 1, che abbisognino di particolare tutela al fine della loro propagazione.

Art. 11

Fra le iniziative previste dall'articolo 1, punto 4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese anche quelle riguardanti la conoscenza ed il rispetto della flora del Friuli-Venezia Giulia ed in particolare della flora spontanea protetta ai sensi della presente legge.

Art. 12

L'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana promuoverà speciali corsi d'istruzione per il personale addetto alla vigilanza di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE IN LIGURIA PER L'AGRICOLTURA

La Regione Liguria spenderà entro l'anno 820 milioni per rilanciare l'agricoltura. Lo ha deciso il Consiglio regionale, approvando la proposta all'assessore Ghio, il quale ha poi spiegato come la cifra verrà impiegata.

Deve finire l'epoca dei sussidi e cominciare quella degli investimenti, ha detto Ghio; la legge prescrive che per avere finanziamenti e sussidi occorre che le aziende diano certe garanzie di sviluppo e di stabilità. Vogliamo che si sviluppino le attività caratteristiche e naturali della Regione e che tramontino le iniziative « forzate ». Ecco perché questi pochi milioni li abbiamo articolati in modo da creare un « volano » d'investimenti che nel giro di poco tempo potrebbero raggiungere i sei miliardi.

L'assessore ha poi elencato le caratteristiche che le aziende agricole della Liguria dovranno assumere: associazionismo, cooperativismo, acquisti collettivi, sfruttamento comune di mezzi meccanici.

Ghio ha quindi parlato del problema dei boschi. La Regione ha il 54 % del territorio ricoperto di vegetazione; è il più ricco d'Italia. Però, ha affermato l'assessore, il nostro bosco è fragile: non abbiamo certi alberi o vegetazioni nobili e ad alto fusto. Per questo ci impegneremo a fondo nel rimboschimento.

Il bosco ligure ha un grosso nemico: gli incendi che, soprattutto d'estate, scoppiano contemporaneamente in diversi punti dell'Appennino. La somma destinata allo spegnimento di questi incendi è stata portata dai 4 milioni dell'anno scorso ai cento milioni di quest'anno. Non potremo comprare gli aeroplani estintori, come in Francia, ha commentato l'assessore, ma cercheremo di munire le nostre squadre

di radio e di mezzi di comunicazione rapidi, in modo da accelerare le operazioni di spegnimento. In difesa dei boschi sarà anche svolta una campagna educativa nelle scuole, attraverso concorsi, conferenze e lezioni.

L'assessore ha poi annunciato che l'acqua del fiume Roja, in provincia di Imperia, potrà essere prelevata per rifornire le aziende agricole che ne avranno necessità.

Un grosso appuntamento ci attende, ha concluso Ghio: il decollo degli accordi agricoli della Comunità economica europea. È per questo che ritengo inutile continuare a sostenere con il contagocce quelle aziende che già stanno agonizzando e che comunque non potrebbero sostenere il confronto con le aziende agricole francesi o comunque europee.

Il finanziamento totale di 820 milioni è destinato alla prosecuzione degli interventi già finanziati con la legge 27-10-1966 n. 910 (Piano Verde II) e specificamente: art. 16: Contributo per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, 200 milioni; art. 17: Contributi per i piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico, 200 milioni; art. 19: Contributi per la elettrificazione rurale, 110 milioni; art. 24: Spese per la attuazione di programmi di opere pubbliche di bonifica montana, 200 milioni; art. 26: Spese per la attuazione di interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani ed in comprensori di bonifica montana: 100 milioni; art. 28: Spese per la produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private, 10 milioni.

Un ulteriore finanziamento di 10 milioni è stabilito per promuovere studi diretti alla istituzione di Enti, Ente di sviluppo agricolo, Cooperative ed altri, che operino per il raggiungimento dei fini di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

LEGGI REGIONALI IN TOSCANA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLA MONTAGNA E PER INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

Pubblichiamo il testo della legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana il 27 luglio per l'attribuzione delle competenze agli organi della Regione per l'applicazione della legge nazionale n. 1102. (Cfr. commento a pag. 535).

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 20.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102

Art. 1

L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, è disciplinato, ai sensi degli articoli 21 lettera *p*, 46 e 47 dello statuto, dalla presente legge.

Art. 2

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

approva gli statuti delle comunità montane;

coordina ed approva i piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle zone;

approva le modificazioni dei piani di zona, proposte dalle relazioni annuali delle comunità sullo stato di attuazione dei programmi;

approva, su proposta della Giunta regionale, la relazione programmatica da inoltrare al Ministero dell'agricoltura e foreste per la ripartizione dei fondi da parte del C.I.P.E.;

dispone il finanziamento dei piani e ne controlla la esecuzione;

delibera l'acquisto o l'affitto dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

approva i piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento di terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;

delibera l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio;

esercita le potestà regolamentari in ordine alla pubblicità degli statuti, dei bilanci e delle nomine dei rappresentanti legali delle comunioni familiari;

esprime il parere della Regione sulla carta della montagna ai sensi dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

autorizza e finanzia in via transitoria, per il periodo di preparazione dei piani, opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dichiara di interesse comune, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo;

procede all'espropriazione dei terreni ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dispone il comando del personale regionale a favore delle comunità montane che ne facciano richiesta;

esamina e propone al Consiglio il coordinamento e l'approvazione dei piani di sviluppo economico-sociale delle zone;

provvede annualmente, sulla base della ripartizione compiuta secondo i criteri indicati dalla legge regionale, a finanziare i programmi stralcio predisposti dalle comunità montane;

esamina le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi annuali nel quadro del piano di sviluppo di ciascuna comunità proponendo all'approvazione del Consiglio le eventuali richieste di modificazioni;

autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. 24.

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO TOSCANO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1971 N. 912

La Regione Toscana ha regolato con la seguente legge (la prima in materia che ci risulta approvata) gli interventi straordinari finanziati dallo Stato nel 1972 *per le aree depresse. Per i precedenti cfr. n.* 3, *pag.* 193.

Art. 1
(*Finalità della legge*)

La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, determinate dal seguente art. 2, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966 n. 614, ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971 n. 912.

Art. 2
(*Determinazione delle zone depresse*)

Agli effetti della presente legge, sono zone depresse del territorio regionale, diverse dai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, quelle già dichiarate tali dallo Stato in applicazione degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3
(*Programma degli investimenti*)

Il fondo di L. 2.700 milioni assegnato alla regione Toscana con la deliberazione del CIPE del 7 marzo 1972, in attuazione dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912, ed agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge, è ripartito secondo il seguente programma di investimenti:

A) Situazione dei bacini montani; bonifica; irrigazione e trasformazione agraria	L. 1.700.000.000
B) Viabilità ordinaria non statale; acquedotti e fognature	L. 1.000.000.000
Totale	L. 2.700.000.000

Art. 4
(*Programma degli interventi*)

Nell'ambito del riparto di cui all'articolo precedente, il Consiglio regionale, su proposta della giunta e tenuto conto delle indicazioni degli enti locali, approva i programmi degli interventi per le opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla lettera *B*) dell'art. 3 della presente legge.

Nelle sistemazioni dei bacini montani sono da ritenersi prioritarie le esigenze di occupazione degli operai forestali.

Art. 5
(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui trattasi è normalmente affidata alle province, ai comuni o agli altri enti locali della regione, che vi provvedono nei modi di legge.

Art. 6
(*Approvazione dei progetti esecutivi*)

I progetti esecutivi degli interventi di cui alla presente legge, e le eventuali varianti in corso d'opera degli stessi, sono deliberati dagli enti affidatari.

L'attribuzione di cui al primo comma è di competenza della giunta regionale nei casi eventuali di gestione diretta da parte della Regione dell'esecuzione delle opere stesse.

In tali casi la Regione può avvalersi di enti pubblici previo accordo con i medesimi.

Art. 7
(*Collaudo*)

Sono in ogni caso di competenza della giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8
(*Erogazione del finanziamento*)

All'erogazione del finanziamesto delle opere agli enti affidatari ai sensi degli articoli precedenti, la giunta provvede nella seguente misura:

30 %, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori, oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;

30 %, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/3 della precedente erogazione;

30 % del rimanente finanziamento, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della seconda erogazione;

il rimanente decimo di garanzia, a collaudo avvenuto.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quan-

to compatibili, le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche approvate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

Art. 9
(*Copertura della spesa*)

Alla spesa di cui alla presente legge si fa fronte con la somma iscritta al capitolo 63/1 del bilancio del corrente esercizio, dove è prevista la occorrente necessità.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

VOTO DEL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANO SUL RIORDINAMENTO DEI MINISTERI

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato, con voto favorevole di tutti i gruppi e l'astensione del MSI, una risoluzione presentata dalla prima commissione sul riordinamento dei ministeri e la riforma della pubblica amministrazione. Il documento prende spunto dall'ordine del giorno approvato all'unanimità nella riunione dei presidenti e degli uffici di presidenza dei consigli regionali svoltasi a Venezia nel giugno scorso.

Ecco il testo della risoluzione:

Il consiglio regionale, toscano,

preso in esame *l'ordine del giorno approvato all'unanimità nella riunione dei presidenti e degli uffici di presidenza dei consigli regionali, svoltasi a Venezia il* 20 *giugno* 1972, *concernente il riordinamento dei ministeri e la riforma della pubblica amministrazione ai sensi della legge di delega* 28 *ottobre* 1970 *n.* 775, *ne condivide il contenuto e in particolare*:

rileva *che gli schemi di decreti delegati trasmessi dal governo — generalmente senza l'osservanza del disposto dell'articolo* 5 *della legge di delega che prescriveva, di norma, la contestualità fra i decreti di riordinamento e i decreti di trasferimento delle funzioni — non hanno potuto essere esaminati, se non in piccola parte, dalla commissione interparlamentare per le questioni regionali, che si è trovata materialmente nella impossibilità di emettere i prescritti pareri in tempo utile perché il governo potesse emanare i decreti prima della scadenza della delega stabilita al* 30 *giugno;*

esprime l'avviso *che la delega al governo debba essere prorogata per un periodo di tempo breve e tuttavia sufficiente e consentire alla commissione interparlamentare di svolgere il proprio compito in modo approfondito al fine di ottenere una fedele applicazione dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega e di rielaborare profondamente gli schemi di decreti, tenendo presenti le osservazioni già formulate o in via di formulazione da parte delle Regioni e procedendo alle più volte auspicate consultazioni delle Regioni stesse;*

ritiene *inoltre che il contenuto degli schemi di decreti per il riordinamento dei ministeri non sia conforme ai criteri direttivi contenuti nella legge n. 775; non corrisponda ad una prospettiva di riforma dello Stato; appaia lesivo dei poteri autonomi delle Regioni e risulti anche contraddittorio con il trasferimento delle funzioni già disposto dai decreti delegati in base alla legge n. 281;*

esprime *pertanto l'avviso che i decreti debbano essere rielaborati, in particolare secondo gli orientamenti che si indicano qui di seguito*:

1 - *procedendo ad un ridimensionamento dei ministeri, specialmente di quelli più direttamente investiti dal trasferimento delle funzioni alle Regioni, riducendo il numero delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili;*

2 - *riducendo altresì gli uffici periferici operanti nelle materie di competenza regionale, in modo da evitare una struttura amministrativa parallela a quella delle Regioni, obiettivamente limitatrice dei loro poteri e condizionante la loro autonomia, oltre che foriera di appesantimenti burocratici e di conflitti di competenze;*

3 - *trasformando i ministeri in strumenti di elaborazione, di studio e di verifica per consentire al governo nel suo insieme l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento soprattutto ai fini della programmazione economica, in particolare sopprimendo ogni organo ministeriale di amministrazione attiva in materie di competenza regionale;*

4 - *sopprimendo ogni struttura ministeriale appositamente preposta ai rapporti con gli enti ultraregionali e nazionali dei quali le Regioni continuano a rivendicare il trasferimento, non avvenuto soltanto per difetto di delega della legge n. 281 ma prescritto dalla VIII disposizione transitoria della Costituzione;*

5 - *riducendo i corpi consultivi i quali non possono essere utilizzati come sedi di mediazione politica tra Stato e Regioni e tanto meno come strumenti di indirizzo e coordinamento.*

Il Consiglio regionale, infine, si associa all'auspicio espresso dal convegno che tutti i consigli regionali possano essere subito interessati ai sopraindicati obbiettivi e che vengano presi opportuni contatti con il parlamento e in particolare con la commissione per le questioni regionali affinché vengano tenute presenti le esigenze sopra espresse.

CONVOCATA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

La prima riunione della Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali dell'UNCEM — costituita per decisione del Consiglio nazionale del 13 luglio — è convocata per

giovedì 21 settembre alle ore 9,30

in Roma presso la sede dell'Unione.

Alla Conferenza sono invitati a partecipare i Presidenti delle Delegazioni regionali, i Vicepresidenti, i componenti la Giunta esecutiva nazionale e i Capi Gruppo del Consiglio nazionale.

I Consigli delle Delegazioni devono riunirsi entro il 20 settembre per consentire ai partecipanti alla Conferenza di esprimere gli orientamenti di ciascuna Delegazione.

ONORIFICENZA

La Presidenza dell'UNCEM è lieta di comunicare che il Presidente della Repubblica ha nominato con decreto « motu propri » Commendatore al merito della Repubblica il cav. uff. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale dell'UNCEM e condirettore responsabile de « Il Montanaro d'Italia ».

Al neo-commendatore i più cordiali voti augurali della grande famiglia dell'UNCEM e della redazione della Rivista.

IL RIFINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI FORESTALI

La prossima scadenza dei finanziamenti quinquennali concessi ai Consorzi forestali e alle Aziende speciali e il pericolo che i finanziamenti statali non possano essere rinnovati, hanno costituito oggetto di particolare interessamento da parte dell'UNCEM.

Siamo ora in grado di comunicare che, essendo disponibile un fondo di bilancio sull'art. 34 *della legge* 27-10-1966 *n.* 910, *abbiamo richiesto al Ministero il rinnovo del finanziamento possibilmente per il prossimo intero quinquennio. In linea di massima la risposta è stata positiva.*

Il rinnovo del finanziamento non deve peraltro far passare in secondo piano il problema di fondo della sopravvivenza dei predetti Enti nel quadro più generale delle competenze che saranno affidate alle Comunità montane dalla nuova legge per la montagna e dalle leggi regionali di attuazione.

Allo scopo di esaminare approfonditamente i problemi connessi alle Aziende speciali e ai Consorzi forestali, il Presidente dell'UNCEM ha preannunciato, con circolare del 24 luglio, che, dopo le ferie, questi Enti saranno convocati presso le nostre Delegazioni regionali.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA DELEGAZIONE EMILIANA

Presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, il 24 luglio, si è riunito il Consiglio della Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna, sotto la presidenza del sen. avv. Cacchioli.

Alla riunione hanno partecipato il Vicepresidente, sig. Bonazzi, l'avv. Ferrari, il sig. Notari, l'avv. Fabbri, il dott. Colò, il Vicepresidente nazionale dell'UNCEM, geom. Piazzi e il segretario, dott. Romualdi.

La riunione è stata dedicata al completamento dell'esame del progetto di legge regionale per la costituzione delle Comunità montane. Il Presidente ha lamentato la visione unilaterale della Regione, specie per quanto riguarda la delimitazione delle zone omogenee e ha ricordato come la stessa legge n. 1102 impegna la Regione ad agire di intesa con i Comuni montani. La proposta di legge della Giunta regionale prevede la suddivisione del territorio regionale in 12 zone, mentre attualmente sono costituite 4 Comunità montane raggruppanti rispettivamente i Comuni delle provincie di Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e si prevedeva di costituirne altre 3 per le provincie di Modena, Forlì e Ravenna.

Alla discussione sono intervenuti l'assessore Bonazzi, l'avv. Ferrari e l'avv. Fabbri.

Il geom. Piazzi ha proposto un incontro con tutti i sindaci ed amministratori dei Comuni montani dell'Emilia-Romagna, da indire a settembre in una zona montana, per studiare il testo della legge presentato dalla Regione e quindi decidere le modifiche da approntare, d'intesa con la Regione stessa per salvaguardare l'autonomia delle popolazioni interessate.

Dopo la risposta del Presidente, sen. avv. Cacchioli, la proposta

del geom. Piazzi viene accolta con riserva di indire riunioni provinciali anziché una unica assemblea regionale nel prossimo settembre.

Il testo del disegno di legge regionale è stato pubblicato sul precedente numero di questa rivista (pag. 399).

... E DELLA BASILICATA

Il disegno di legge regionale sulla delimitazione delle zone omogenee e la costituzione delle comunità montane è stato esaminato dalla Delegazione regionale dell'UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti montani), riunitasi presso il Municipio di Potenza il 27 luglio. I lavori sono stati diretti dal presidente della delegazione stessa prof. Bellino, il quale ha fatto il punto della situazione e ricordato l'attività fin qui svolta.

Il disegno di legge, che quanto prima passerà all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione, è stato illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura dott. Romualdo Coviello, il quale ha precisato che le comunità montane non devono essere né troppo grandi né piccole per essere funzionali: ecco perché sono state formulate col criterio di « unità territoriale, economica e sociale » fissato dalla legge.

Alla discussione che ne è seguita hanno preso parte numerosi consiglieri della Delegazione. Il Sindaco di San Severino Lucano, D'Albo, ha suggerito di unificare le due zone « Alto Sinni » e « Mercure-Frida », facendone una sola. Il sindaco di Calvello, Tempone, ha espresso, invece, il parere che sono troppe le quindici zone del disegno di legge della Giunta regionale e che esse andrebbreo risolte a dodici. Agoglia, sindaco di Savoia di Lucania, ha sostenuto, dal canto suo, che bisogna aver fiducia nella funzionalità delle Comunità montane che — a suo giudizio non suffragato, peraltro, da alcuna spiegazione — potrebbero operare più e meglio dei consorzi di bonifica.

È stata quindi la volta del geom. Giovanni Sorrentino che ha suggerito una più rapida consultazione dei Comuni sul citato disegno di legge regionale, anche perché i finanziamenti ai Consorzi sono scesi a solo 8 miliardi mentre le comunità montane dovrebbero averne a disposizione 26. La mancata costituzione delle « comunità » — ha aggiunto — farebbe perdere tempo prezioso per la rinascita ed il progresso delle zone montane della Lucania. Sorrentino ha inoltre ritenuto più che giusto il fatto che i comuni di Ruvo del Monte, Rapone

e San Fele facciano parte della comunità del Vulture anzichè di quella del « Marmo ».

In sostanza, nella riunione — pur non trascurando le proposte presentate al Consiglio regionale dai gruppi del PSI e del PCI — è prevalsa una concordanza di vedute sul lavoro svolto dall'assessorato regionale all'agricoltura, oltre alla ferma decisione di portare avanti il discorso per il bene delle popolazioni montane.

Ha concluso i lavori il segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, il quale, dopo aver suggerito alcune modifiche da apportare alla proposta di legge, in particolare per le prescrizioni relative allo Statuto delle comunità montane, ha assicurato la piena assistenza dell'Unione per il rapido raggiungimento dell'obbiettivo della legge regionale per la montagna.

RIUNITE LE COMUNITÀ MONTANE DEL VENETO

Su iniziativa della Delegazione regionale dell'Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani del Veneto ha avuto luogo nella sede municipale di Bassano il 4 luglio un incontro per un esame sullo stato di attuazione delle Comunità montane da parte della Regione.

Alla riunione presieduta dal presidente dell'UNCEM, prof. Aliprando Franceschetti, hanno partecipato i presidenti o loro delegati delle Comunità: Agordina, Alpago, Basso Cadore, Cadore Centrale, Comelico e Sappada, Feltrina e Valle del Boite per la provincia di Belluno; comunità del Grappa per la provincia di Treviso, comunità della Lessinia e del Baldo per Verona, Alto Astico-Posina, Basso Astico, Brenta, Chiampo, Leogra e Sette Comuni per il Vicentino.

In apertura il prof. Franceschetti ha riassunto il lavoro svolto dall'assessore regionale Molinari per definire (sentito il parere dei sindaci dei comuni del Veneto) i limiti territoriali sui quali potrà intervenire l'organo politico di gestione, vale a dire il consiglio della Comunità o il Consiglio di Valle, appena verrà promulgata la legge ora allo studio da parte della Regione.

Come noto, le Comunità e i Consigli di Valle, assumeranno con la nuova legge una veste giuridica e a loro verranno conferiti gli stessi poteri delle Amministrazioni comunali. Potranno quindi attingere a stanziamenti e programmare opere di pubblica utilità nei territori di loro competenza. Tali limiti territoriali sono quelli definiti dalle commissioni censuarie provinciali nel 1955 in relazione alla legge 987.

A questo proposito sono stati espressi pareri per un allargamento delle attuali Comunità su zone più vaste, che dispongono di maggiori risorse presenti o potenziali comprendenti anche aree indu-

striali e di pianura che consentano quindi possibilità di sviluppo autonomo.

L'assemblea ha anche affrontato argomenti relativi ai criteri di ripartizione per l'assegnazione dei fondi da assegnare alle Comunità Montane. Restando validi i parametri già fissati nella legge per la montagna, i delegati hanno avanzato proposte perché siano presi in considerazione anche altri elementi. Fra gli altri: gli indici di disoccupazione, i dati sull'emigrazione temporanea e definitiva, lo stato economico. È stato anzi rilevato che proprio a livello nazionale, nella ripartizione dei fondi disposti dalla legge per la montagna non si è tenuto conto delle condizioni economiche e del dissesto idrogeologico.

In ordine alla formazione degli statuti che le Comunità dovranno darsi per il futuro l'assemblea si è espressa unanimamente per strumenti estremamente agili che consentano la massima libertà decisionale e la massima rappresentatività democratica.

A conclusione della seduta, l'assemblea dei presidenti e della giunta della delegazione UNCEM ha chiesto all'assessore regionale cav. Molinari di procedere sollecitamente alla riconferma delle esistenti Comunità o Consigli di Valle, prevedendo comunque forme di collaborazione e di coordinamento fra le varie Comunità e di farsi interprete delle particolari esigenze della montagna veneta al fine di ottenere un riparto dei fondi in conformità ai parametri fissati dalla legge dello Stato e alle reali esigenze del territorio.

CONVEGNI PROVINCIALI ALL'AQUILA, MAROSTICA E FOGGIA

L'AQUILA

La Delegazione regionale dell'UNCEM, dopo le riunioni provinciali dei sindaci dei Comuni montani convocate a Chieti il 27 febbraio e a Pescara il 6 luglio, ha riunito all'Aquila il 21 luglio i sindaci dei Comuni montani della provincia per esaminare le proposte di suddivisione zonale del territorio montano formulate dalla Giunta regionale e confrontarle con le proposte elaborate dalla Delegazione regionale.

Alla riunione, presieduta dal sindaco, dr. De Rubeis, Presidente della Delegazione, presente il Segretario generale Piazzoni, hanno partecipato numerosi rappresentanti dei Comuni.

Dopo un ampio dibattito la riunione si è conclusa con l'approvazione unanime del seguente Ordine del giorno, che è stato inviato al Presidente della Giunta regionale, dr. De Cecco.

« I Sindaci dei Comuni della Provincia dell'Aquila riuniti su invito della Delegazione Regionale dell'UNCEM per l'esame del testo della legge per la Montagna e le relative zonizzazioni proposte dalla Giunta Regionale:

danno atto del lavoro svolto con impegno dalla Delegazione Regionale ed auspicano che la Regione tenga nel debito conto la fattiva collaborazione offerta dalla stessa Delegazione Regionale UNCEM, che rappresenta tutti i Comuni ed Enti Montani della Regione;

chiedono che le zone da delimitarsi siano dieci e non otto come proposto dalla Giunta Regionale;

sollecitano il Consiglio e la Giunta Regionale ad accogliere le richieste suddette che saranno meglio precisate nell'incontro del 29 corrente con la Regione e ad approvare sollecitamente la legge per la quale propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) la legge deve comprendere i criteri di riparto del fondo globale della Regione alle Comunità Montane;

2) la legge deve lasciare maggiore libertà alle costituende Comunità Montane per la redazione degli statuti;

3) le norme transitorie devono prevedere che le nuove Comunità Montane debbono subentrare totalmente nelle funzioni agli esistenti Consigli di Valle e Comunità Montane ».

MAROSTICA

Presieduto dal presidente dell'Unione nazionale comuni ed Enti montani veneta prof. Aliprando Franceschetti, ha avuto luogo nella sala delle adunanze al Castello di Marostica l'11 luglio un incontro sui problemi della montagna vicentina. Presenti con tecnici dell'Irsev, tutti i sindaci dell'Alto Vicentino dei comuni facenti parte dei comprensori montani del Brenta, del Basso Astico e Astico-Posina, e naturalmente i presidenti dei consigli di valle.

Tecnici dell'Irsev hanno dato lettura di un primo studio conoscitivo sui tre comprensori montani dell'Alto Vicentino, anticipando metodologie per la raccolta di altre notizie relativamente alla demografia del territorio, ai servizi sociali, alla situazione occupazionale e all'urbanistica.

Nel corso della riunione è stato sottolineato che tali dati verranno proposti ad ogni comunità montana in modo più dettagliato perché possano esserne tratte indicazioni utili per la fase successiva di programmazione degli interventi.

È noto infatti, che con l'entrata in vigore della nuova legge regionale che dovrebbe essere promulgata entro un anno, le comunità montane che si reggeranno sulla base di nuovi statuti, avranno la possibilità di gestire fondi, deliberare sugli interventi e predisporre per le opere di utilità pubblica nell'ambito dei territori di loro competenza.

Sono intervenuti nella discussione numerosi amministratori. In particolare il sindaco di Tonezza Esule Sella ha auspicato che ai nuovi consigli di valle vengano concessi strumenti più efficienti di intervento.

Concludendo, il presidente Franceschetti, ha auspicato la sollecita pubblicazione della legge regionale perché nel più breve tempo possibile le comunità montane possano essere messe in condizioni di operare.

FOGGIA

Pieno appoggio, dalla Provincia e dai numerosi altri enti interessati, alle comunità montane della Capitanata. La conferma di questa completa disponibilità si è avuta nel corso di un'importante riunione, convocata a Palazzo Dogana dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dott. Franco Galasso, e dall'assessore provinciale all'agricoltura, Michele Lattanzio.

Nel corso dell'incontro è stato ricordato che la Capitanata è particolarmente interessata ai problemi ed alla funzionalità delle comunità montane; infatti ben tre dei cinque comprensori individuati in Puglia sono costituiti da zone montuose della nostra provincia: Gargano, Subappennino settentrionale e Subappennino meridionale. Sono state esaminate in maniera approfondita le disposizioni legislative riguardanti appunto le comunità montane, che, com'è noto, con decisione del Consiglio regionale sono entrate nel vivo della fase costituente.

All'incontro hanno partecipato fra gli altri il prof. Paranzino, presidente del Consorzio per il Subappennino; il geom. Bisceglia e l'avv. Centola, vice presidente e direttore del Consorzio di bonifica montana del Gargano; il dott. Barbone, capo dell'Ispettorato delle foreste; il geom. Panebarca, dello stesso Ispettorato, e il dott. Guido Gobbi dell'Ufficio forestale del Consorzio di bonifica della Capitanata. Assenti, perché impegnati in un sopralluogo nella zona di Manfredonia, il dott. Sisto, capo dell'Ispettorato dell'agricoltura, e il dott. Melino, presidente dell'UNCEM regionale.

Tutti hanno assicurato la disponibilità degli enti rappresentati, per coadiuvare i nascenti istituti e renderli pienamente rispondenti allo spirito che li ha ispirati: quello, cioè, di dare alle comunità interessate uno strumento indispensabile di democrazia e autogoverno.

VERONA: ENTI LOCALI, TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI

Organizzato dal Comune di Verona, con il patrocinio dell'ANCI, dal 26 al 28 giugno scorso ha avuto luogo in quella Città l'XI Convegno Nazionale degli Amministratori comunali, provinciali e regionali al Traffico, ai Trasporti e alla Polizia urbana.

L'On. Marzotto, Presidente della Federtrasporti, ha tenuto la Relazione dal titolo « I trasporti locali nella Regione ». La seconda Relazione dal titolo « Paralisi del traffico urbano: esperienze ed indicazioni » è stata tenuta dall'avv. Pietro Ferrarese e dal dott. De Brasi (che sostituiva Giuseppe Mazzetti di Bologna). Infine, la terza Relazione « Attualità giuridiche sulle attribuzioni e sullo status del Vigile Urbano » è stata tenuta dal dott. Nicola Cipriani, Sostituto Procuratore della Repubblica di Verona.

Dopo ampio dibattito, alimentato dagli interventi di numerosi Delegati, è stato approvato il seguente ordine del giorno:

« *L'XI Convegno di Verona* degli Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali al Traffico, ai Trasporti pubblici e polizia urbana:

CONCORDA con i tre Relatori nel giudicare ormai drammatica la situazione nelle città e nelle arèe metropolitane e nel ritenere improrogabile la adozione di una nuova politica dei trasporti da parte dello Stato e degli Enti locali che affronti gli ormai indilazionabili problemi dei limiti di uso dell'auto privata nei centri abitati, allo scopo di garantire la mobilità dei cittadini attraverso un più diffuso e razionale impiego del mezzo pubblico;

SOTTOLINEA la particolare decisiva responsabilità delle Regioni in questo settore, per cui ritiene che esse debbano provvedere, con una coraggiosa nuova normativa

regionale, a riordinare l'intera materia oltreché sotto il profilo amministrativo, tecnico e finanziario, anche nell'organizzazione dell'uso del territorio affinchè sia garantito l'ambiente naturale corrispondente alle condizioni di salubrità necessarie all'uomo e di tutela e difesa dei valori storico-monumentali.

In particolare suggerisce la pronta adozione dei seguenti provvedimenti:

1) eliminazione delle differenze normative relative ai trasporti pubblici locali urbani ed interurbani;

2) costituzione di un'unica autorità consortile di diritto pubblico tra gli enti locali in ogni bacino di traffico per il coordinamento e il riordino dei trasporti locali, mediante la loro pianificazione e pubblicizzazione;

3) delega della Regione a dette autorità consortili dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato;

4) erogazione di un contributo base, con parametri obiettivi, ai trasporti pubblici locali da parte della Regione, tramite autorità consortili;

5) trasferimento dallo Stato alle Regioni dei poteri amministrativi anche sugli automezzi pubblici di linee ordinarie che interessano Regioni finitime, nonché sulle ferrovie concesse;

6) congruo finanziamento da parte dello Stato al fondo di sviluppo per le Regioni (art. 9 - Legge 281) per consentire a queste anche una adeguata politica di interventi ai fini del potenziamento delle strutture di trasporto pubblico. Per quanto riguarda il traffico urbano, il Convegno ribadisce il principio che il suolo stradale è destinato ad un uso pubblico e non può essere sottratto a questo uso per l'interesse di un singolo.

In questa logica occorre modificare la legislazione vigente, consentendo:

a) di inasprire l'importo delle ammende per divieto di sosta, con proporzionale adeguamento anche delle altre pene pecuniarie;

b) di estendere il criterio della tariffazione progressiva in relazione al pregio delle aree, senza obbligo di custodia e totale abbandono del concetto di rapporto proporzionale fra sosta a pagamento e sosta gratuita, specie per i centri cittadini.

Sottolinea inoltre l'esigenza di dare immediata attuazione — a stralcio della più ampia prevista riforma — alla modifica dell'articolo 4 del Codice della strada; conferendo ai Sindaci, in aggiunta all'attuale potere di ordinanza, quello di prevedere aggiuntive sanzioni a carico degli inosservanti, in ispecie per quanto attiene al provvedimento di rimozione dei veicoli che va finalmente svincolato dal principio restrittivo ed inattuale del solo grave intralcio.

Il Convegno ritiene infine che per il conferimento degli obiettivi di cui sopra sia indispensabile che nel secondo piano quinquennale gli investimenti per il settore trasporti siano modificati nella loro distribuzione in guisa da destinare ai trasporti pubblici locali e regionali adeguate risorse riducendo la quota prevista per la grande viabilità ».

MILANO: CONFERENZA ZOOTECNICA REGIONALE

Si è svolta a Milano, presso la sede della Camera di commercio, la prima Conferenza zootecnica lombarda, promossa d'intesa fra l'Assessorato regionale all'agricoltura e la Commissione consiliare per l'agricoltura, alla presenza dei rappresentanti del mondo agricolo lombardo e dei rappresentanti delle forze politiche che presiedono il consiglio regionale.

Aprendo i lavori il presidente della Giunta regionale, Bassetti, ha sottolineato l'importazna del ruolo che la regione può assolvere al fianco degli operatori del settore, per ridare slancio e vitalità all'agricoltura anche in rapporto all'inserimento del nostro sistema economico nell'area comunitaria. L'assessore all'agricoltura, Campagnoli, ha tracciato le linee della politica zootecnica della regione. I problemi sono molti: vanno dall'ammodernamento delle strutture aziendali alla riforma del credito agrario; dal tipo di investimenti alle condizioni di lavoro degli addetti al settore primario. Nel settore della produzione, secondo Campagnoli, la Conferenza sarà chiamata ad esaminare ogni indirizzo che conduca: 1) a dar vita ad allevamenti in grado di risultare competitivi con quelli degli altri paesi del Mercato comune; 2) ad assicurare una maggiore produzione di carne per l'approvvigionamento dei vitelli da ristallo.

Nel settore della distribuzione, Campagnoli ha rilevato la posizione di debolezza degli allevatori derivante dall'attuale atomizzazione dell'offerta del latte e le difficoltà del comparto carne, sia al livello della macellazione che a quello dei circuiti distributivi.

Resta infine il « momento » del consumo. Tre le linee indicate: 1) istituzione nelle scuole di corsi di economia dei consumi familiari; 2) sviluppo della organizzazione dei consumatori; 3) costituzione di cooperative di consumo che avevano in passato una notevole tradizione in Lombardia e che occorrerà potenziare.

Il presidente della Commissione agricoltura del Consiglio regionale, Vercesi, concludendo i lavori, ha presentato i cinque gruppi di lavoro incaricati di sottoporre agli organi regionali, Consiglio e Giunta, le prime conclusioni della Conferenza che tornerà a riunirsi ai primi di settembre. I gruppi di lavoro, ciascuno presieduto da un consigliere regionale, si occuperanno dei seguenti problemi: *a*) indicazione di sviluppo della zootecnia lombarda nell'ambito della Comunità economica europea; *b*) associazionismo, strutture e dimensioni zootecniche in rapporto ai costi di produzione della carne e del latte, per assicurare redditi adeguati agli addetti al settore zootecnico e prezzi sopportabili ai consumatori; *c*) problemi contrattuali e previdenziali, strutture infrastrutture e iniziative per i miglioramenti delle condizioni civili dei produttori agricoli e dei

lavoratori; *d*) trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici allo scopo di ridurre il divario tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo; *e*) proposte ed iniziative per miglioramento qualitativo delle produzioni zootecniche.

COMO: ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MONTANE

Si è svolta a Como presso l'Amministrazione provinciale, il 18 giugno, l'assemblea dell'Associazione Comunità montane, cui aderiscono le Comunità montane e i consigli di valle e i comuni montani della provincia.

Hanno presenziato all'assemblea, presieduta dal presidente della Provincia e dell'Associazione, Giovanni Fiamminghi, i senatori Martinelli, Morlino e De Ponti, gli on.li Aliverti e Luraschi, i Consiglieri regionali prof. Golfari e Mella, l'assessore provinciale Tosetti, il segretario generale dell'UNCEM ed altre autorità provinciali. L'Assessore regionale dr. Giuliani era rappresentato dal dr. Negri.

Il Segretario generale Piazzoni ha svolto una relazione sugli adempimenti della Regione per l'applicazione della nuova legge della montagna presentando una panoramica delle iniziative poste in atto nelle varie regioni e, in particolare, nella regione lombarda.

La discussione è stata ampia e vivace con l'intervento dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di numerosi sindaci e presidenti dei Consigli di valle.

L'attività svolta dall'associazione è stata illustrata dal presidente Fiaminghi. Eccone il riassunto.

SINTESI ATTIVITA' 1971

Il consiglio direttivo nella seduta del 12 maggio scorso ha preso atto della cessazione dall'incarico di Presidente dell'Associazione delle Comunità Montane della Provincia di Como, avvenuta in data 9 marzo 1972, da parte del prof. Enzo Luraschi e della nomina a Presidente dell'Amministrazione provinciale del sig. Giovanni Fiamminghi; conseguentemente a sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale il sig. Giovanni Fiamminghi ha assunto la presidenza della nostra Associazione.

Nel porgere un caloroso augurio di buon lavoro al sig. Giovanni Fiamminghi, ringraziamo anche il prof. Enzo Luraschi eletto deputato il 7 giugno 1972, per quanto ha fatto durante il periodo della sua presidenza.

1. Ultima assemblea: 18 aprile 1971.

Durante il trascorso anno si sono avute *nuove riunioni* degli or-

gani statutari ed a tutti i Comuni sono stati *inviati n. 6 Notiziari*, contenenti informazioni di carattere pratico ed amministrativo.

2. *I Comuni associati sono* 126; sono tutti i Comuni montani e parzialmente montani tranne Mandello Lario. Col 1971 si è associato anche il Comune di Como.

3. In esecuzione del deliberato consiliare 14 novembre 1970, domenica 24 gennaio abbiamo convocato in Amministrazione Provinciale una *riunione*, alla quale hanno partecipato molti Sindaci e amministratori, *dedicata agli inquinamenti idrici* prodotti da rifiuti solidi e da fognature; *relatore* il vice presidente dell'Associazione, *ing. Marco Selva.*

La relazione è stata pubblicata nel mese di aprile, quale « Quaderno n. 3 della Associazione delle Comunità Montane della Provincia di Como » ed è stata inviata a tutti i Comuni.

4. Il 27 giugno, su nostro invito, *il sen. prof. Giacomo Mazzoli*, Presidente della Delegazione regionale lombarda dell'UNCEM, *ha illustrato* in un incontro coi Sindaci dei Comuni montani *il progetto di legge della montagna*, divenuto poi la Legge n. 1102 del 3 dicembre 1971. Alla riunione erano presenti parlamentari, consiglieri regionali e provinciali ed altre autorità locali. Sulla relazione del sen. Mazzoli si sono susseguiti vari interventi intesi a puntualizzare i problemi della nostra Provincia che potrebbero avviarsi a soluzione coi nuovi provvedimenti in favore della montagna.

5. In esecuzione della deliberazione del consiglio 13 maggio 1971, domenica 5 settembre *abbiamo indetto e celebrato a S. Bartolomeo di Sorico la nostra terza festa della montagna.* Le due precedenti erano state tenute a Esino Lario e sul monte S. Primo di Bellagio. L'Alpe S. Bartolomeo si trova a circa 1250 metri di altitudine, fra una pineta cresciuta spontaneamente in questi ultimi decenni. La pineta è vicina ad altre imponenti piantagioni realizzate dal Corpo Forestale dello Stato. Proprio in considerazione dei lavori svolti in questa zona, quale segno di tangibile gratitudine, è stata consegnata una medaglia d'oro all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Per tempo l'Associazione aveva diffuso una locandina di propaganda con la scritta: « Salviamo la montagna: amando le sue bellezze che formano la gioia e l'elevazione dello spirito — rispettando i suoi doni che arricchiscono di forza e di umanità la nostra esistenza — difendendo il suo patrimonio assolutamente indispensabile alla nostra vita ».

Numerose le autorità presenti alla festa. Un particolare ringraziamento a tutti gli amici dell'Alto Lario che hanno collaborato per l'ottima riuscita.

6. *Inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti* solidi urbani svolta fra i Comuni montani nel primo semestre 1971. I dati raccolti verranno pubblicati su uno dei prossimi numeri del Notiziario.

7. *Inchiesta sul turismo di partenza e di arrivo e sullo sport fra i giovani,* svolta nel secondo se-

mestre 1971. I dati sono in elaborazione.

8. Prevedendo l'approvazione della nuova legge della montagna e la conseguente zonizzazione del territorio montano, *abbiamo studiato, predisposto e distribuito* a tutti i Comuni *una bozza di statuto della Comunità montana.*

Per sensibilizzare a quanto sopra gli amministratori comunali abbiamo indetto le seguenti riunioni: zona Alto Lario a Dongo il 20 novembre; zona Centro Lario e Ceresio Orientale a Menaggio il 27 novembre e il 17 dicembre; zona Triangolo Lariano a Civenna l'11 dicembre.

A quasi tutte queste riunioni hanno partecipato l'assessore provinciale alla Montagna sig. Tosetti e il capo dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste dr. Boncompagni.

9. *Personale*: dal 1° aprile scorso tutto il personale dell'Associazione è passato nei ruoli dell'Amministrazione Provinciale. La Provincia ha formato un apposito ufficio, denominato Ufficio enti collaterali, a cui fanno capo oltre alla nostra Associazione anche l'Ente Villa Monastero di Varenna, il Centro studi amministrativi e la Fondazione avv. Angelo Luzzani. Il personale di questa unità organica è composto da un segretario, un ragioniere, un geometra e una dattilografa-disegnatrice.

10. *Quote associative*: su proposta della giunta esecutiva il consiglio direttivo, in via d'urgenza, ha ravvisato l'opportunità di modificare le quote associative con decorrenza 1972 come segue:

Comuni sino a 500 abitanti, lire 10.000;

Comuni da 501 a 1.000 abitanti, lire 20.000.

Per tutti gli altri Comuni montani e parzialmente montani lire 20 per abitante.

ATTIVITA' DELL'UFFICIO TECNICO DELL'ASSOCIAZIONE

Nel corso del 1971 e fino al 15 giugno 1972 sono stati predisposti 6 progetti per opere stradali per l'importo totale di L. 285 milioni 500 mila e 5 regolamenti edilizi con programma di fabbricazione, oltre ad altri studi similari quali la delimitazione del perimetro del centro abitato, la delimitazione della zona di rispetto cimiteriale, la planimetria del territorio del comune. 5 progetti sono in corso di esecuzione.

Contributi viabilità montana assegnati dalla Provincia su proposta dell'Associazione:

anno 1970 - assegnati nel 1971: n. 54 contributi per un totale di L. 20 milioni.

anno 1971 - contributi erogati n. 90 per un totale di lire 29 milioni 950.000; sopralluoghi eseguiti n. 24.

anno 1972 - contributi erogati fino al 30-5-1972 n. 12 per un totale di L. 3.600.000; contributi in corso di erogazione n. 19 per un totale di L. 8.350.000; sopralluoghi eseguiti n. 10.

Contributi viabilità montana anno 1971.

Si prevede che in uno dei prossimi Consigli Provinciali andranno in approvazione i contributi sulla viabilità montana richiesti da 45 comuni.

Contributi negli oneri passivi.

anno 1971 - pratiche istruite n. 11; pratiche in istruttoria n. 45.

Si prevede che in uno dei prossimi Consigli provinciali andranno in approvazione le proposte di contributi ai Comuni montani negli oneri passivi di mutui contratti a finanziamento della spesa per l'esecuzione di opere stradali per un totale di opere per L. 113 milioni 500 mila, e di mutui per L. 89 milioni.

Questo importo va aggiunto all'importo di altri 34 mutui contratti dal '65 al '71 da 34 Comuni per opere pubbliche per circa 380 milioni di lire, cui corrisponde un onere annuo di L. 11.800.000.

Contributi provinciali sulla transitabilità invernale.

Negli anni dal '61 al '64 la somma totale stanziata è stata di lire 14.650.000 a favore di n. 42 Enti; i contributi erogati sono stati pari a L. 14.050.000 a favore di 40 Enti, restano da erogare 2 contributi per un importo di L. 600 mila.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL

Direzione, Redazione: Via Mozart, 21
20122 MILANO - Tel. 70.24.78

Direttore: Pietro Bassetti

Abbonamento annuo: L. 3.500; abbonamento sostenitore: L. 10.000; questo numero: L. 1.000. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato al Notaio dr. Raffaello Meneghini, via Monte di Pietà, 15 - MILANO

LA IX SESSIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA DEI POTERI LOCALI

Dal 25 al 29 settembre avrà luogo a Strasburgo la IX Sessione plenaria della Conferenza Europea dei Poteri Locali, organo del Consiglio d'Europa, nel quale sono rappresentati con lo stesso numero i Parlamentari componenti il Parlamento Europeo, i 10 Stati Europei e Austria, Cipro, Islanda, Svezia, Svizzera, Turchia e osservatori della Finlandia, di Israele e della Iugoslavia.

Scopi principali della Conferenza costituita il 13 settembre 1961 sono: assicurare la partecipazione dei poteri locali per la realizzazione dei compiti del Consiglio d'Europa, definiti dall'art. 1 del suo Statuto; far conoscere al Comitato dei Ministri e all'Assemblea Consultiva il suo parere sulle misure suscettibili di ripercussione sull'esistenza delle collettività locali e richiamare la loro responsabilità nei confronti delle popolazioni e dei governi; informare i poteri locali dei progressi dell'integrazione europea e richiamare il loro interesse per la realizzazione dell'unità europea.

La Conferenza è articolata in 5 Commissioni di lavoro:

a) Commissione generale
b) Commissione economica e sociale
c) Commissione delle finanze locali
d) Commissione culturale.
e) Commissione del territorio e dell'urbanistica.

La rivista ha pubblicato periodicamente informazioni sull'attività di questo organismo europeo a cui, nell'ultimo biennio, ha partecipato il Segretario generale dell'UNCEM, il quale ha fatto parte delle commissioni economica e sociale e delle Finanze locali.

Per la prossima sessione il Governo italiano, previe intese con le associazioni nazionali degli enti locali, ha designato la delegazione italiana come segue:

MEMBRI TITOLARI

1) Avv. Guglielmo BOAZZELLI	Sindaco di Frascati (Roma) Presidente dell'A.N.C.I.
2) On. Giuseppe BUFARDECI	Consigliere comunale di Forino (Avellino) Vice Presidente dell'A.I.C.C.E.
3) On. Angelo CASTELLI	Sindaco di Caravaggio (BG) Deputato
4) Dr. Pino CREA	Membro dell'Esecutivo dell'ANCI
5) On. Giorgio DE SABBATA	Ex Consigliere regionale delle Marche Deputato
6) Prof. Aurelio DOZIO	Sindaco di Erve (BG) Co-segretario dell'A.I.C.C.E.
7) Avv. Gianfranco MARTINI	Consigliere comunale di Villanova del Ghebbo (RO) Segretario generale aggiunto della A.I.C.C.E.
8) Dr. Salvatore MURGIA	Presidente della Provincia di Nuoro
9) Prof. Vincenzo NARDI	Presidente della Provincia di Pistoia
10) On. Vincenzo OJENI	Assessore alla Regione Sicilia
11) Ing. Salvatore PARIGI	Assessore alla Regione Lombardia
12) Dr. Giancarlo PIOMBINO	Sindaco di Genova Presidente dell'A.I.C.C.E.
13) Dr. Sergio ROSSI	Presidente della Provincia di Modena
14) P.A. Angelo SATANASSI	Sindaco di Forlì
15) Prof. Umberto SERAFINI	Consigliere comunale di Vidracco (Torino) Segretario generale dell'A.I.C.C.E.
16) Prof. Giovanni VICARIO	Assessore alla Regione Friuli-Venezia Giulia
17) Dr. Violenzio ZIANTONI	Consigliere provinciale di Roma Presidente dell'U.P.I.
18) Avv. Gian Carlo ZOLI	Consigliere comunale di Firenze

MEMBRI SUPPLENTI

1) Ins. Mario BELARDINELLI	Assessore alla Regione Umbria
2) Avv. Armando BERTORELLE	Vice Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

3) Ing. Renato BRUGNER	Presidente dell'IESRI di Lugano
4) Prof. Angelo CURCI	Consigliere comunale di Taranto Vice Presidente dell'A.I.C.C.E.
5) Dr. Carlo FERRARI	Consigliere comunale di Pesaro
6) Dr. Giuseppe GIACCHETTO	Segretario generale della C.I.S.P.E.L.
7) Geom. Guido MONINA	Consigliere comunale di Ancona Vice Presidente dell'A.I.C.C.E.
8) Dr. Camillo MOSER	Segretario generale dell'U.P.I.
9) Geom. Tonino PIAZZI	Consigliere provinciale di Reggio Emilia Vice Presidente dell'U.N.C.E.M.
10) Comm. Giuseppe PIAZZONI	Consigliere comunale di Configni (Rieti) Segretario generale dell'UNCEM
11) Dr. Renzo RICCARDI	Vice Presidente della Provincia di Roma
12) Dr. Giovanni SANTO	Segretario generale dell'A.N.C.I.
13) Dr. Francesco TAGLIAMONTE	Consigliere regionale della Campania
14) Prof. Luigi TASSINARI	Presidente della Provincia di Firenze
15) Prof. Giovanni VACCARI	ex sindaco di Pavia
16) Dr. Fernando VERA	Consigliere regionale del Piemonte e Consigliere provinciale di Torino
17) Rag. Pasquale VOCATURO	Vice Sindaco di Nocera Terinese (Catanzaro)
18) Dr. Michele ZANETTI	Presidente della Provincia di Trieste

Il programma della sessione plenaria prevede la presentazione del rapporto generale sul tema « La partecipazione dei cittadini, dei poteri locali e delle regioni per la pianificazione del territorio dell'Europa », il cui relatore generale sarà Gianfranco Martini, Segretario generale aggiunto dell'A.I.C.C.E.

Le altre relazioni sono: « Rapporto d'attività del Comitato permanente per il biennio 1970-1972 », relatore Kjell T. Evers (Norvegia), « Ruolo dei poteri locali nel quadro del compito del Consiglio d'Europa nel prossimo avvenire », relatore Lionel de Tinguy de Pouet (Francia), « L'organizzazione di una rete europea dei grandi assi di comunicazione nel quadro della pianificazione del territorio europeo », relatore Pierre Metayer (Francia), « Conclusioni sulle risoluzioni dell'8ª sessione del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea consultiva », relatore Adolphe Chauvin (Francia).

Le Commissioni affronteranno l'esame di temi particolarmente riferiti ai vari settori di attività.

UN DISEGNO COMUNITARIO EUROPEO PER UNA REGIONE ALPINA

Sul precedente numero di questa rivista abbiamo dato notizia della costituzione di un comitato interministeriale per i problemi della regione alpina, promosso dal CIPDA, cui partecipa anche l'UNCEM.

La necessità di un coordinamento dello studio dei problemi dell'intera regione alpina, dalle Alpi Marittime alle Alpi Giulie, per stimolare iniziative a livello europeo e dei singoli stati per risolvere i gravi problemi economici e sociali posti da queste regioni montane è condivisa da molti ambienti.

Pubblichiamo perciò con soddisfazione alcune note su questo tema, tratte dalla rivista « Regione-Cronache » della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e dal quotidiano « L'Adige ».

LA REGIONE ALPINA

Il numero di « Regione-Cronache » riepiloga nelle « Documentazioni » una sintesi di valutazione sul problema della « Regione alpina », una tematica che occupa attualmente soprattutto la stampa e talune iniziative politiche in Austria e nel Tirolo in particolare. Il tema è di attualità, anche perché è implicitamente connesso con gli incontri ripetuti che si sono avuti sia a Bolzano, sia a Innsbruck come a Monaco tra delegazioni consiliari e politiche, mentre per parte sua la « Tiroler Tageszeitung » tende ad occuparsene insistentemente.

« Esistono due concetti di regione alpina — ha scritto Hartmann Gallmetze sulla « Tiroler Tageszeitung » del 10 giugno scorso — un concetto ristretto ed uno lato.

Il primo comprende il Sudtirolo ed il Nordtirolo e come ultima propaggine la Baviera; il secondo comprende invece tutto l'arco alpino, dalla Francia attraverso la Svizzera, l'Austria e la Baviera, fino ai confini con il blocco orientale e, a sud, fino al lago di Garda ». Per parte sua l'ambasciatore d'Italia a Vienna, Alland, che in maggio ha compiuto una visita ufficiale ad Innsbruck, allo stesso giornale ha detto di una tematica unitaria della Regione alpina, « data la stessa natura dei problemi comuni alle varie regioni che si susseguono lungo l'arco alpino dal golfo del Quarnaro fino al mare Tirreno ».

« Ci pare utile riepilogare la tematica — scrive ora « Regione-Cronache » — sulla quale molto ancora resterà da dire e soprattutto da fare, tra molti interlocutori e con spirito che dovrà farsi probabilmente più aperto ed in certo senso meno esclusivista di quanto si sia visto finora ».

Per parte sua, il Presidente della Regione, dott. Grigolli, nel dibattito « Tribuna regionale » alla TV regionale dello scorso luglio, ha affermato che si tratta di un aspetto in sé positivo, fino a che anticipa una certa formazione delle opinioni e dei consensi e non vuole essere considerato fatto di politica estera, mentre introduce all'azione che i governi centrali avranno da svolgere e da sanzionare, nel loro proprio ruolo.

Di fronte a questa complessa tematica — afferma ora « Regione-Cronache » — è necessario guardarsi dal rischio delle deformazioni ottiche; nel caso della nostra regione, se si pensasse che a Bolzano si affida l'esclusiva di guardare ai problemi del Nord, lasciando a Trento la cura implicita dei collegamenti con il Sud, si mancherebbe ad un disegno comunitario indispensabile ad assicurare un equilibrato sviluppo non solo della comunità regionale, ma della più vasta area comunitaria. In questo quadro un ruolo determinante vengono ad assumere le vie di comunicazione per la crescita globale della comunità europea. Si accentra sui sistemi viari l'interesse contingente di una collaborazione che, superando le frontiere, prospetta — dal Quarnaro al Tirreno — una entità territoriale che abbraccia tutto l'arco alpino, con necessità e problemi comuni, bisognevoli, nell'aumentata mobilità delle popolazioni e nell'annullamento delle distanze, di comuni soluzioni.

È comprensibile, ha affermato l'assessore provinciale Pasquali, in un recente incontro a Monaco tra il Consiglio provinciale di Bolzano e le autorità di Governo germaniche, che la Baviera avverta una crescente esigenza di trovare forme di integrazioni e di sviluppo anche verso sud sia perché, tra gli stati germanici, è quello che più di tutti rischia di rimanere isolato — anche a causa della pressione dei rapporti verso il Nord della Germania, provocata dall'ingresso nel MEC di nuovi Paesi come l'Inghilterra, la Danimarca ecc. — sia per

le sue caratteristiche di Regione ad alta capacità di sviluppo.

Diverso è ancora l'interesse dell'Austria, la quale essendo maggiormente coinvolta per la sua conformazione geografica da una serie di attraversamenti longitudinali, anziché trasversali, ha preminente bisogno di collegare Vienna con l'arteria Milano-Ulm.

In mezzo a queste problematiche viene a trovarsi la Regione ed in particolare l'Alto Adige, che, se non considerassero l'opportunità di darsi un ruolo politico-economico in questo contesto, veramente correrebbero il rischio di un grave isolamento.

Si apre quindi un'ampia problematica intorno ad una entità territoriale nella quale l'intera regione del Trentino-Alto Adige deve inserirsi per intero, quale cerniera di un grande disegno unitario per il futuro. Il discorso della regione alpina si sta facendo intenso, ed ha richiamato l'occasione di convegni, dibattiti politici, incontri tra delegazioni di diversi Paesi. Ne sono conseguite valutazioni, interpretazioni anche in chiave politica, in qualche caso polemiche.

LE COMUNICAZIONI FERROVIARIE E STRADALI

L'importanza ed il significato delle comunicazioni nell'economia dell'arco alpino vengono innanzitutto messe in evidenza nella documentazione cosiddetta ufficiale, ossia dai programmi regionali di sviluppo economico, dal progetto 80, dal documento preliminare secondo il programma nazionale e dalle più recenti deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione autostradale.

Per il Trentino-Alto Adige, i documenti programmatici provinciali hanno individuato la necessità della sistemazione a scorrimento veloce di alcune strade statali.

Un progetto di piano di sviluppo lombardo sottolinea l'interesse di questa regione per i trafori alpini dello Spluga (soluzione stradale ferroviaria) e dello Stelvio. Il progetto comprende tra l'altro, anche l'interessante proposta di realizzare una trasversale est-ovest internamente a tutta la fascia alpina che da Domodossola, attraverso il Canton Ticino e la Valtellina, le valli trentine di Sole e di Non, la Valsugana e val del Piave, dovrebbe raggiungere la pianura friulana.

Molti altri collegamenti stradali sono inoltre previsti dai vari programmi.

Nel settore ferroviario nel Trentino-Alto Adige e nel Veneto, si auspica la soluzione dell'annoso problema dell'ammodernamento della ferrovia del Brennero (in proposito è da dire che la Regione si sta ora accupando di un convegno internazionale, con esponenti politici e tecnici da Monaco a Bologna, che dovrebbero partecipare ad un

incontro che si terrà probabilmente in ottobre a Verona su tale argomento).

In ordine ai rapporti internazionali, dal progetto 80 emergono finalità ed indirizzi che prospettano l'inserimento dell'Italia nella rete dei flussi di traffico internazionale, e con riguardo ai vari tipi di infrastrutture di completamento del sistema dei collegamenti stradali e ferroviari internazionali, attraverso le Alpi.

Sotto questo profilo, lo schema viario dovrebbe quindi prevedere grandi arterie di comunicazione Nord-Sud ed Est-Ovest all'interno dell'area montana con moderne strade minori per il collegamento delle valli alpine con le direttrici principali di comunicazione.

Le relazioni che l'interregionalismo sta sviluppando nell'area alpina — rilevatasi di grande interesse non soltanto sul piano economico, ma anche nella creazione di un miglior clima politico — si inquadrano, tra l'altro, nell'attività, volta dal Consiglio d'Europa, per promuovere la collaborazione tra le Comunità locali e di frontiera.

Verso la metà di maggio di quest'anno, il gruppo di lavoro per l'assetto del territorio e i problemi regionali della conferenza europea degli enti locali del Consiglio d'Europa, ha prospettato alcuni grandi progetti di vie di comunicazione transalpine sia stradali che ferroviarie.

Relativamente ai progetti stradali sono stati individuati importanti collegamenti fra: Francia-Italia, Italia-Svizzera, Italia-Austria.

Relativamente ai progetti ferroviari, a causa della difficile situazione in cui si trovano i trasporti ferroviari sono state incontrate molte difficoltà; al riguardo dell'ammodernamento della linea del Brennero il problema è stato esaminato a più riprese dalle autorità austriache; la discussione verte su due tipi di intervento: miglioramento della linea esistente o creazione di una nuova linea con trafori.

L'ampia problematica delle vie di comunicazione interessanti l'arco alpino è stata pure approfondita in un recente incontro svoltosi ad Innsbruck nel corso del quale sono intervenuti anche esponenti della nostra regione.

Nella prospettiva di un allargamento delle vie di comunicazione che interessano l'arco alpino è emerso in più occasioni come la Baviera avverta una crescente esigenza di trovare forme di integrazione e sviluppo.

* * *

Dalle brevi note precedentemente riportate intorno alla tematica delle vie di comunicazione che trovano il loro perno nell'arco alpino (e che sono ampiamente approfondite nel citato numero di « Regione-Cronache ») appare evidente l'importanza di frequenti e schietti rapporti fra le regioni interessate al problema.

L'aspetto che oggi più interessa è la funzione di passaggio dell'arco alpino; è dato tuttavia di constatare che all'interno di questo

ambito geografico vi sono zone caratterizzate da notevoli difficoltà economiche e da fenomeni di spopolamento — situate a ridosso di catene di sbarramento — e zone che, favorite dalle condizioni naturali, manifestano invece sintomi di congestione di vie di transito; occorre pertanto rompere l'isolamento di certe zone ed evitare la congestione delle vie di comunicazione in altre.

La politica delle comunicazioni transalpine in un quadro europeo dovrebbe rispondere ai requisiti di consentire il passaggio dalle Alpi a tutte le arterie importanti che terminano ai piedi della catena; di provvedere ad una equilibrata distribuzione di tali lungo tutto l'arco alpino; di garantire i collegamenti interregionali tra tutte le regioni dei due versanti; di esaminare il passaggio attraverso la catena agevolando l'accesso a tutte le regioni alpine in modo che queste possano partecipare al progresso economico e sociale dei centri propulsori dell'attività economica; di offrire alla popolazione dei centri urbani della pianura, vie di rapido accesso alle zone di svago e di vacanza, situate nell'arco alpino.

Accettando questi principi come base per una politica di comunicazione entro e attraverso l'arco alpino, dovrebbe essere possibile pianificare una futura rete di comunicazione transalpina suscettibile di inserirsi organicamente nella grande rete europea e atta in pari tempo a garantire un assetto equilibrato delle regioni.

REGIONI DI CONFINE: INCONTRO A STRASBURGO

Patrocinato dall'Assemblea Consultiva e dalla Conferenza europea dei Poteri locali del Consiglio d'Europa, si è svolto a Strasburgo nei giorni 29 giugno-1 luglio un Convegno sulla cooperazione tra enti territoriali situati lungo i confini nazionali in Europa.

Tre temi hanno caratterizzato le varie relazioni e il dibattito che ne è seguito:

— la cooperazione già in atto nelle regioni di frontiera;

— gli ostacoli che si incontrano nell'attuazione di detta cooperazione;

— le soluzioni suscettibili di agevolare la cooperazione degli enti locali e regionali lungo le frontiere nazionali in Europa.

Il Convegno si è articolato in riunioni plenarie, ove sono state presentate la relazione di base e le varie relazioni specifiche, in quattro gruppi di lavoro, riguardanti rispettivamente gli aspetti culturali, quelli della sistemazione del territorio e delle infrastrutture, i problemi giuridico-amministrativi ed infine quelli psicologici, naturalmente esaminati sotto il profilo della loro incidenza sui rapporti tra regioni di confine.

Al termine è stata approvata un'ampia risoluzione che verrà trasmessa all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa in modo da fornire a quest'ultima gli elementi necessari da sottoporre al Comitato dei Ministri e ai governi degli Stati membri.

Dal 1964 l'Assemblea Consultiva e la Conferenza europea

degli enti locali (quest'ultima composta di amministratori locali dei 17 paesi membri che si riuniscono in seduta plenaria ogni due anni) si sono interessate particolarmente ai problemi in oggetto, adottando varie risoluzioni e raccomandazioni per il Comitato dei Ministri, l'organo esecutivo del Consiglio d'Europa.

In questo quadro il Consiglio dei Comuni d'Europa sta svolgendo un'attiva azione politica per sensibilizzare le popolazioni e le amministrazioni regionali e locali di confine ad una soluzione coordinata dei problemi comuni alle zone di frontiera, le cui dimensioni e la cui natura trascendono ormai l'ambito nazionale. In tal senso il Consiglio dei Comuni d'Europa sollecita la creazione di Comitati misti di eletti locali appartenenti a dette regioni che, con l'ausilio di esperti e in collegamento con rappresentanti delle categorie socio-professionali, possano coordinare in prospettiva europea i loro sforzi per la soluzione di gravi e comuni problemi economici, sociali, culturali, di trasporti e di comunicazioni.

Le zone di frontiera costituiscono oggi il « test » più immediato e rilevante del graduale processo di integrazione europea: la cooperazione tra dette zone, ai due lati delle frontiere politiche, acquista un significato che trascende i pur rilevanti interessi economici, sociali e culturali delle popolazioni ivi residenti, per assumere un significato di pacifica e costruttiva rivoluzione rispetto al tradizionale quadro politico nazionale.

I progressi, anche se ancora troppo lenti, dell'integrazione europea, sono destinati a facilitare questa cooperazione sopraconfinaria, specie nell'ambito della Comunità europea, già dotata di un certo tessuto istituzionale e di strumenti finanziari: questa cooperazione, a sua volta, nella concretezza dei suoi sviluppi, deve divenire mezzo di rafforzamento e d'accelerazione dello stesso processo unificatore.

Al Convegno di Strasburgo hanno partecipato numerosi delegati italiani delle regioni alpine più direttamente interessate al problema (Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), nonché eletti locali provinciali e comunali provenienti dalle medesime zone ed esperti: è intervenuto anche un rappresentante del Ministero dell'Interno. I delegati italiani sono stati particolarmente attivi sia nel dibattito generale sottolineando gli aspetti comuni atti a garantire una proficua cooperazione sopra-confinaria sotto il profilo politico e istituzionale e delle procedure, sia nei lavori di Commissione ove hanno recato i risultati delle specifiche e differenziate esperienze locali e regionali.

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI, DECRETI, SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE

(G.U. n. 167 del 1° luglio 1972)

DECRETO del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1972

Composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. n. 168 del 1° luglio 1972 - ed. straord.)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

(G.U. n. 172 del 4 luglio 1972)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 285

Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1972, n. 286

Proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971 n. 431, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1971, n. 590.

(G.U. n. 179 del 12 luglio 1972)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1972

Inclusione nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco del comune di Baldissero Canavese.

(G.U. n. 181 del 13 luglio 1972)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti effettuati, a favore delle imprese colpite dai terremoti del 1968 in Sicilia, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Ampliamento della riserva naturale orientata « Campolino », in provincia di Pistoia.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

DECRETO del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315

Delega alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

(G.U. n. 182 del 14 luglio 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della riserva naturale orientata « Rubbio », in provincia di Potenza.

(G.U. n. 188 del 20 luglio 1972)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1972

Costituzione della commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Si tratta della formale costituzione della Commissione, già operante, composta dei Presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale e presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

(G.U. n. 191 del 24 luglio 1972)

LEGGE 24 luglio 1972, n. 321

Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

Sull'argomento vedasi quanto pubblicato sul precedente numero (6/7) (« *Su richiesta dell'UNCEM la Commissione speciale della Ca-*

mera propone le modifiche del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 ») e su questo numero a pag. 576.

(G.U. n. 194 del 26 luglio 1972)
CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione delle sentenze n. 138, 139, 140, 141 e 142 del 6 luglio 1972 dichiaranti non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti taluni articoli dei Decreti del Presidente della Repubblica n. 7 del 15 gennaio 1972, n. 9 del 15 gennaio 1972, n. 4 del 14 gennaio 1972, n. 8 del 15 gennaio 1972 e n. 11 del 15 gennaio 1972 sul trasferimento di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario, proposte con ricorsi delle regioni Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia, Umbria.

(G.U. n. 195 del 27 luglio 1972)
DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972

Inizio dei corsi di laurea presso l'Università della Calabria.

È istituito, tra gli altri, il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Il successivo Decreto ministeriale 29 luglio 1972 ha fissato in 300 il numero degli studenti che nell'anno accademico 1972-73 possono iscriversi al I anno del corso di laurea.

Per altre due facoltà il numero degli studenti è fissato in 150 ciascuna.

(G.U. n. 196 del 28 luglio 1972)
DECRETO del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325

Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi.

(G.U. n. 205 del 7 agosto 1972)
DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1970 recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita per le Regioni a statuto ordinario.

(G.U. n. 207 del 9 agosto 1972)
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972

Costituzione del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Si tratta del comitato voluto dalla legge n. 853 per il finanziamento della Cassa del Mezzogiorno, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che il Ministro del bilancio sottopone al CIPE. Il comitato è composto dai presidenti delle giunte delle Regioni interessate agli interventi della Cassa.

(G.U. n. 209 dell'11 agosto 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Somadida », in provincia di Belluno.

(G.U. n. 218 del 23 agosto 1972)

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

LEGGE 8 agosto 1972, n. 460

Disciplina dell'apporto dello Stato per l'estensione dell'assicurazione malattia ai titolari di pensione sociale e ai loro familiari.

LEGGE 8 agosto 1972, n. 461

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

LEGGE 8 agosto 1972, n. 462

Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.

LEGGE 8 agosto 1972, n. 463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.

(G.U. n. 220 del 24 agosto 1972)

LEGGE 8 agosto 1972, n. 471

Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972.

Con successivo provvedimento le elezioni sono state fissate per il 26 novembre 1972.

DECRETO del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473

Ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle Regioni.

(G.U. n. 229 del 2 settembre 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della riserva forestale di protezione « Tirone-Alto Vesuvio », in provincia di Napoli.

(G.U. n. 179 del 12 luglio 1972)

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 24 maggio 1972, n. 6

Finanziamento per opere idraulico-forestali comprese le opere di manutenzione e per vivai forestali già di competenza dello Stato.

Il testo definitivo della legge approvata dal Consiglio regionale lo scorso 21 aprile, presenta alcune modifiche non sostanziali rispetto alla proposta avanzata dalla Giunta. Di quella proposta sono stati pubblicati la relazione e il testo nel fascicolo 4/5, pag. 271.

(G.U. n. 183 del 15 luglio 1972)

Regione Emilia-Romagna: LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1972, n. 3

Regolamento interno dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(G.U. n. 189 del 21 luglio 1972)

Regione Friuli-Venezia Giulia: LEGGE REGIONALE 22 giugno 1972, n. 25

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, concernente: « Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane ».

Si tratta di contributi da concedere « una tantum » a comuni ed a loro consorzi per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane. La legge istituisce a questo scopo il fondo di 1 miliardo di lire per l'esercizio finanziario 1972.

Regione Friuli-Venezia Giulia: LEGGE REGIONALE 22 giugno 1972, n. 26

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del capo I della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente: « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».

Per l'anno in corso la spesa prevista dalla precedente legge n. 26 del 1969 viene elevata di 200 milioni — da 400 a 600 milioni — per gli anni dal 1973 al 1991 l'onere è invece di 350 milioni annui, e di 150 milioni per l'anno 1992.

(G.U. n. 195 del 27 luglio 1972)

Regione Sardegna: LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 19

Modifiche allo statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, approvato con legge regionale 26 febbraio 1956, n. 6.

Regione Sardegna: LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 24

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1964,

n. 3, ed alla legge regionale 17 agosto 1967, n. 15, concernente il fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da eccezionali calamità naturali.

La legge dispone un intervento diretto dell'Amministrazione regionale, mediante sovvenzioni, a favore degli operatori agricoli che abbiano subito perdite superiori al 30 % per colture danneggiate.

Regione Sardegna: LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 26

Istituzione con sede in Nuovo dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.

L'Istituto e l'annesso Museo sono istituiti per lo studio e la documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni.

(G.U. n. 203 del 4 agosto 1972)

Regione Friuli-Venezia Giulia: LEGGE REGIONALE 13 luglio 1972, n. 28

Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.

Il provvedimento prevede uno sconto pari al 70 % della tariffa ordinaria a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzino in abbonamento autoservizi extraurbani di linea. Il costo dello sconto, quale onere sociale, è a carico della regione.

(G.U. n. 205 del 7 agosto 1972)

Regione Friuli-Venezia Giulia: LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 30

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

Ci riserviamo un commento sulla legge al prossimo numero.

(G.U. n. 225 del 12 agosto 1972)

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE PROVINCIALE (Trento) 12 agosto 1972, n. 7

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica.

La legge dispone a favore dei comuni o consorzi di comuni e delle AACST contributi annui del 10 % della spesa per la durata di 12 anni. L'impegno finanziario relativo ammonta a 100 milioni annui per il periodo 1972-1983.

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE PROVINCIALE (Trento) 12 agosto 1972, n. 8

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie.

In applicazione della analoga legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, la provincia di Trento dispone la concessione di contributi decennali per un ammontare complessivo di L. 100 milioni negli anni 1972-1981.

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE PROVINCIALE (Trento) 12 agosto 1972, n. 9

Provvidenze a favore delle case di riposo.

Si tratta della concessione di contributi (uno in conto capitale fino al 50 % della spesa ed uno annuo quindicennale fino al 5 % della spesa non coperta dal contributo in conto capitale) destinati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli ECA, agli ECA, ai comuni e ai consorzi di comuni per una spesa complessiva di 333 milioni per l'anno in corso e di 15 milioni annui per il periodo 1973-1986.

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE PROVINCIALE (Trento) 12 agosto 1972, n. 10

Nuovo finanziamento e modifiche della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, concernente interventi a favore dell'artigianato.

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE PROVINCIALE (Trento) 12 agosto 1972, n. 12

Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonchè per i parchi urbani.

(G.U. n. 212 del 16 agosto 1972)

Regione Umbria: LEGGE REGIONALE 10 luglio 1972, n. 4

Norme sulla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali.

Ci riserviamo un commento sul prossimo numero.

(G.U. n. 216 del 22 agosto 1972)

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 6 luglio 1972, n. 18

Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue funzioni decentrate.

Di questa legge la nostra rivista si è già interessata: vedere in proposito i fascicoli 1/2-1972 (« La prima legge regionale per il controllo sugli atti degli enti locali ») e 6/7-1972 (« La Regione Toscana ha riapprovato la legge per il controllo sugli atti degli enti locali »).

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 14 luglio 1972, n. 19

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi.

Ci riserviamo un commento sul prossimo numero.

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 20

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il testo integrale della legge è pubblicato a pag. 596.

(G.U. n. 227 del 31 agosto 1972)

Regione Sicilia: LEGGE 1° luglio 1972, n. 32

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella regione siciliana.

È prevista la concessione di contributi ventennali per iniziative turistiche, per la realizzazione di impianti, per contributi alle AACST e agli EPT ed altri provvedimenti per una spesa complessiva di 3 miliardi e 60 milioni, oltre all'aumento di 100 milioni del fondo di rotazione.

Regione Sicilia: LEGGE 17 luglio 1972, n. 34

Norme sulla costituzione delle comunità montane.

Il testo integrale della legge è stato pubblicato sul precedente numero 6/7, pag. 386. Su questo numero vedasi il commento a pag. 535.

(G.U. n. 229 del 2 settembre 1972)

Regione Sicilia: LEGGE 22 luglio 1972, n. 39

Istituzione di asili-nido nei comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

(G.U. n. 230 del 4 settembre 1972)

Regione Trentino-Alto Adige: LEGGE REGIONALE 16 luglio 1972, n. 15

Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali.

Ci riserviamo un commento sul prossimo numero.

(G.U. n. 231 del 5 settembre 1972)

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. 24

Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio toscano in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Il testo integrale della legge è pubblicato a pag. 598.

PUBBLICAZIONI SULLA MONTAGNA

EDOARDO MARTINENGO

MONTAGNA OGGI E DOMANI

Pagg. 308, L. 2.500

La pubblicazione tratta: La montagna e i suoi problemi - La legislazione italiana per i problemi montani - La struttura organizzativa della montagna italiana - Montagna domani - Bibliografia.

LA MONTAGNA TRA POVERTA' E SVILUPPO

edizione « LA BONIFICA »

Pagg. 268, L. 2.500

La pubblicazione contiene una panoramica sui problemi attuali della montagna. Articoli di:
G. LEONE - C. VANZETTI - E. GHIO - V. PIZZIGALLO - M. ROSSI DORIA - M. PAVAN - M. GASPARINI - G. GAETANI D'ARAGONA - C. BARBERIS - S. ORSI - S. PUGLISI - S. ROSSI - G. SOMOGY - T. PANEGROSSI - G. PIAZZONI - U. BAGNARESI - C. BERTINI - G. COMPAGNO.

ANTONIO BAGNULO

BONIFICA

Pagg. 140, L. 1.500

Contiene il testo aggiornato della legge del 1933, strumento di sicura utilità per coloro che operano nel campo della bonifica, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari. Riporta sia le norme abrogate o modificate, sia le nuove disposizioni, permettendo così una visione rapida e sicura della normativa vigente, nonchè della sua evoluzione.

PIANO VERDE N. 2

(Legge 27 ottobre 1966, n. 910)

Pagg. 268, L. 500

La pubblicazione contiene il testo del secondo Piano Verde con a piè di pagina riportati i molti richiami legislativi, al fine di rendere più agevole la consultazione.

Completano il volume il decreto contenente i criteri per l'applicazione della legge nonchè le principali circolari delle Direzioni Generali della Bonifica dei miglioramenti fondiari, dell'economia montana e della produzione agricola.

Per ordinazioni rivolgersi alla UNCEM - 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - c/c p. n. 1/2072.